



# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

## *PARTE GENERALE*

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SS.MM.II.

Documento approvato il 4 dicembre 2024

Per l'Organo Amministrativo:



## INDICE

<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....</b>	<b>3</b>
1.1. SINTESI DELLA NORMATIVA .....	3
1.2. LA COSTRUZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO 231 .....	3
1.3. STRUTTURA DEL MODELLO 231 .....	4
1.4. RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN CASO DI PROCEDIMENTO 231.....	4
<b>2. LA VIGILANZA SUL MODELLO - L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>5</b>
2.1. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	5
2.2. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	6
2.3. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	6
2.4. FUNZIONI E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	7
2.5. POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	8
2.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	8
2.7. SEGNALAZIONI DI ILLECITI O DI VIOLAZIONI DEL MODELLO – CD. WHISTLEBLOWING.....	9
2.8. COMUNICAZIONI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	10
2.9. REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ .....	10
2.10. RISORSE FINANZIARIE .....	11
<b>3. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE .....</b>	<b>11</b>
3.1. NEI CONFRONTI DI SOGGETTI APICALI E DEI DIPENDENTI .....	11
3.2. NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI / COLLABORATORI ESTERNI.....	11
<b>4. SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>12</b>
<b>5. IL CODICE ETICO .....</b>	<b>12</b>



## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1. Sintesi della normativa

**COSA RIGUARDA:** la responsabilità diretta degli enti/aziende come conseguenza di determinati reati commessi nel loro interesse o vantaggio (cd. “Reati Presupposto”);

**CHI PUO’ COMMITTERE UN REATO PRESUPPOSTO:** i soggetti di vertice quali legali rappresentanti, amministratori e dirigenti, ed i soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, quali, ad esempio, i dipendenti di ogni ordine e grado, collaboratori, consulenti non indipendenti;

**QUALI SONO I REATI PRESUPPOSTO:** sono circa 200 diversi reati che possono riguardare le attività dell’ente; l’elenco completo è **Allegato A** alla presente PG, e riguarda principalmente le aree della sicurezza del lavoro, della tutela dell’ambiente, degli adempimenti tributari, societari e doganali e della prevenzione della corruzione;

**QUALI SONO LE SANZIONI:** Sono previste sanzioni economiche da 25k Euro a 1,5 milioni di Euro, sanzioni interdittive quali il blocco delle attività dell’Ente, la esclusione, sospensione o revoca di contributi e finanziamenti pubblici, la sospensione di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la PA ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi; inoltre è prevista la pubblicazione della sentenza e la confisca, anche per equivalente, del profitto (vantaggio);

**COSA E’ IL MODELLO 231:** è l’insieme delle procedure e dei protocolli che si adottano per scelta aziendale per la prevenzione dei reati presupposto ed adottare un maggiore (auto)controllo della regolarità e della legalità dell’operato dell’ente; la sua adozione ed efficace attuazione consente all’ente/azienda di evitare l’applicazione o ridurre l’entità delle sanzioni in caso di commissione di un reato presupposto;

**COME SI APPLICA EFFICACEMENTE:** il Modello 231 si applica efficacemente attraverso una adeguata vigilanza (eseguita dall’Organismo di Vigilanza) e l’applicazione del sistema disciplinare, indicato nell’**Allegato B** della presente PG, in caso di violazioni;

**IL MODELLO 231 E’ IN COSTANTE EVOLUZIONE:** il Modello 231 deve conservare nel tempo la sua efficacia, e pertanto va periodicamente aggiornato quanto cambia la normativa 231, quando intervengono mutamenti significativi dell’organizzazione dell’ente, quando sono scoperte violazioni significative delle procedure e protocolli del Modello 231.

### 1.2. La costruzione e adozione del Modello 231

Sebbene l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rappresenti una facoltà e non un obbligo, FORMEDIL PADOVA (di seguito anche “l’Ente” o “l’Associazione”),



sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza, trasparenza e rispetto della legalità nella conduzione degli affari e delle proprie attività, ha ritenuto conforme alla propria *policy* procedere all'adozione ed attuazione del Modello. Ciò al duplice fine della prevenzione e di protezione degli interessi delle parti sociali, dell'Organo Amministrativo e, in ultima analisi, di tutto l'Ente, dagli effetti negativi derivanti da una inopinata applicazione di sanzioni.

FORMEDIL PADOVA ritiene, inoltre, che l'adozione del Modello costituisca un'opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei processi decisionali ed applicativi dell'Ente, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e trasparenza alla quale si è sempre orientata l'attività associativa.

A tal fine l'Organo Amministrativo, avvalendosi dell'assistenza e consulenza delle strutture interne e di consulenti esterni, ha dato avvio alla costruzione del Modello, articolato nelle seguenti fasi:

- **mappatura delle aree dell'Ente a rischio e dei reati rilevanti;**
- verifica delle procedure operative e di controllo esistenti e **identificazione delle azioni di miglioramento**, nonché identificazione di modifiche ed integrazioni necessarie/opportune (fase di **valutazione/costruzione/adeguamento del sistema dei controlli preventivi**);
- **predisposizione del Modello**, con previsione dell'aggiornamento progressivo e periodico delle singole procedure e protocolli operativi.

Il tutto sulla base delle Linee Guida più aggiornate dell'associazione imprenditoriale di categoria, delle *best practices* e dell'evoluzione della giurisprudenza.

### 1.3. Struttura del Modello 231

Il presente Modello è costituito dalla presente **Parte Generale** e da Parti Speciali.

Ciascuna parte speciale si riferisce ad una determinata categoria di Reati Presupposto.

### 1.4. Rappresentanza dell'ente in caso di procedimento 231

La rappresentanza dell'Ente in caso di procedimento 231 è quella attribuita per la rappresentanza in giudizio, nell'ambito dei poteri conferiti da Statuto, da apposita delibera dell'Organo Amministrativo.



Nel caso particolare in cui il procedimento relativo al reato presupposto 231 coinvolga il Legale Rappresentante come sopra identificato<sup>1</sup>, l'Organo Amministrativo, ovvero l'Assemblea ove necessario in conformità alle previsioni statutarie, individua un diverso soggetto al quale viene attribuita specifica procura ad acta per rappresentare in giudizio l'Ente nel procedimento di responsabilità 231 di cui si tratta, con delega a nominare uno o più difensori o consulenti per la difesa in giudizio degli interessi dell'ente nello specifico procedimento 231<sup>2</sup>.

## **2. LA VIGILANZA SUL MODELLO - L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **2.1. Individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza attua l'autocontrollo dell'ente/società sul Modello 231 ed è nominato con delibera e quindi su mandato dell'Organo Amministrativo.

Esso può essere alternativamente costituito da un solo soggetto (monocratico) o da più soggetti (pluripersonale).

Nel caso di Organismo di Vigilanza monocratico, viene nominato un soggetto esterno, ad esempio un libero professionista, il quale si avvarrà di un dipendente dell'Ente, messo a disposizione per assicurare il migliore flusso informativo tra l'Organismo e le funzioni associative nonché la continuità d'azione.

Qualora si scelga la composizione plurisoggettiva, invece, essa può essere di due o tre componenti, dei quali almeno uno sarà scelto tra soggetti esterni.

La nomina avviene di regola contestualmente alla prima adozione del Modello e successivamente ad ogni naturale scadenza del mandato o quando si renda necessario integrare o sostituire componenti in corso di mandato, per il caso di cessazione a qualsiasi causa dovuta.

Nel caso di sostituzione di un componente in corso di mandato dell'OdV plurisoggettivo, la nomina in sostituzione avrà scadenza contestualmente alla scadenza originaria prevista per gli altri componenti di modo che l'intero OdV cessi il mandato contestualmente.

La delibera dell'Organo Amministrativo viene formalizzata nei confronti di ciascun componente nominato, e deve essere accettata dall'interessato.

<sup>1</sup> In tal caso saremmo infatti di fronte a una condizione di incompatibilità per conflitto di interesse del Legale Rappresentante, come risulta dal divieto assoluto di rappresentanza prescritto dall'art. 39 D.Lgs. n. 231/2001.

<sup>2</sup> Cfr da ultimo da Cass. III Sez. penale, sent. 25 luglio 2023 nr 32110/2023 (udienza 22.03.2023).



## 2.2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, per l'intero mandato, i requisiti di seguito indicati.

REQUISITO	CHE COSA COMPORTA
AUTONOMIA	L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e controllo, libertà di azione e autodeterminazione. All'Organismo di Vigilanza non sono quindi affidati compiti operativi o gestionali, che possano pregiudicarne l'obiettività di giudizio, per preservarlo da forme di condizionamento da parte dell'Ente ed in particolare dal <i>management</i> .
INDIPENDENZA	L'Organismo di Vigilanza è libero da condizionamenti rispetto all'ente/azienda.
PROFESSIONALITÀ	L'Organismo di Vigilanza, nel suo complesso, deve disporre di conoscenze in materia ispettiva e consulenziale tali da poter efficacemente svolgere l'attività di verifica e controllo attribuita.
CONTINUITÀ DI AZIONE	L'Organismo di Vigilanza dispone di un mandato tale da garantire una vigilanza effettiva per un periodo di tempo congruo ad esercitare la propria funzione. L'Organismo di Vigilanza si riunisce periodicamente, calendarizzando le attività e documentandole.
ONORABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	I singoli componenti dell'OdV devono: <ul style="list-style-type: none"><li>• essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del D.M. 162/2000;</li><li>• non rientrare nei casi di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del c.c.;</li><li>• non essere in conflitto di interesse e/o non avere relazioni di parentela con altri componenti degli organi sociali e con il vertice dell'ente, ai sensi dell'art. 2399 c.c.;</li><li>• non essere indagati né essere stati condannati per i reati presupposto della normativa 231/2001.</li></ul>

## 2.3. Durata in carica, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza

Salvo diversa determinazione motivata dell'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza resta in carica per un periodo triennale che decorre dall'atto di nomina da parte dell'Organo amministrativo.

Al fine di evitare situazioni di *vacatio*, la delibera dell'Organo Amministrativo di sostituzione o conferma può avvenire anche successivamente alla scadenza triennale, purché entro un termine ragionevole ed in tal caso l'Organismo di Vigilanza continuerà a svolgere le proprie attività in tale periodo. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono rieleggibili.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza che intenda rimettere il mandato prima della scadenza, deve farlo per iscritto, mediante lettera raccomandata o via pec indirizzata al Legale Rappresentante ed agli altri componenti dell'OdV se in composizione pluripersonale. Le **dimissioni** hanno effetto dalla data di ricezione da parte del Legale Rappresentante, salvo diversamente indicato o concordato.

Alla decadenza e revoca del mandato dell'Organismo di Vigilanza si osservano le regole che



seguono, anche al fine di garantirne l'autonomia e l'indipendenza.

L'Organo Amministrativo, con delibera motivata, dichiara la **decadenza dal mandato** dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per i quali siano venuti meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, onorabilità, professionalità o continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano verificate cause di manifesta incompatibilità. La decadenza ha effetto immediato.

L'Organo Amministrativo **può altresì revocare**, prima della naturale scadenza, sentito l'Organo di Controllo, con delibera motivata, il mandato ai membri dell'Organismo di Vigilanza qualora vi sia grave omissione nello svolgimento dei compiti attribuiti o vi sia manifesta negligenza o imperizia nello svolgimento degli stessi. La revoca ha effetto immediato.

Il licenziamento del dipendente che faccia eventualmente parte dell'Organismo di Vigilanza, per tutta la durata del mandato e per i sei mesi successivi alla cessazione dello stesso, potrà avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo ai sensi di legge, e sarà, in tali ultimi due casi, sottoposto per approvazione all'Organo Amministrativo, il quale, sentito l'Organo di Controllo, adotterà delibera motivata. La cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente da parte del soggetto interno, a qualsiasi causa dovuta, determina la contemporanea decadenza dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza, salvo diversa delibera dell'Organo Amministrativo.

#### 2.4. Funzioni e compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha i seguenti autonomi compiti e funzioni, con i correlati poteri di iniziativa e controllo:

- a) vigilanza sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- b) formulazione delle proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello, da realizzare mediante le modifiche e integrazioni rese necessarie da:
  - i. significative violazioni delle prescrizioni del Modello,
  - ii. rilevanti modificazioni dell'assetto interno dell'Ente e/o delle attività associative o delle relative modalità di svolgimento,
  - iii. modifiche normative;



- c) ove accerti eventuali violazioni del Modello che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo all'ente, segnalare all'organo dirigente le violazioni per gli opportuni provvedimenti.

## 2.5. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza, affinché possa svolgere i suddetti compiti, sono conferiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni dell'ente onde ottenere ogni informazione strettamente necessaria per lo svolgimento dei propri compiti, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati o siano, comunque, imposte dalla normativa vigente. È fatto salvo in ogni caso il limite alla circolazione ed alla diffusione dei dati sensibili ai sensi della normativa della *privacy*.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza, se conformi all'incarico ricevuto, non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura dell'Ente, fermo restando che l'organo dirigente vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo.

Inoltre, l'OdV può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni e compiti e sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente, ovvero di consulenti esterni.

## 2.6. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

A carico delle funzioni dell'Ente competenti sono previsti specifici flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, in termini di notizie e/o documenti, per ogni area di rischio commissione reati ex D. Lgs. n. 231/2011. Nel Modello o in apposita procedura, sono indicate le tempistiche di tali comunicazioni, da trasmettere tempestivamente o periodicamente a seconda della tipologia e rilevanza delle informazioni richieste.

Inoltre ciascun Responsabile interno, deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure dell'Ente individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole dell'Ente in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno



dei reati ex D. Lgs. n. 231/2001 e indicati altresì nella Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali dell'Ente.

Le comunicazioni all'OdV possono essere inviate ad apposito indirizzo di posta elettronica, reso noto e nella disponibilità dell'OdV.

### 2.7. Segnalazioni di illeciti o di violazioni del Modello – cd. Whistleblowing<sup>3</sup>

I soggetti apicali o sottoposti, nonché le altre categorie di soggetti in rapporto con l'Ente indicate dall'art. 3 D.Lgs. n. 24/2023 (ad esempio: lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Associazione o presso terzi che forniscono beni o servizi o realizzano opere nei confronti dell'Ente, liberi professionisti o consulenti dell'ente stesso, parti sociali ed amministratori) possono, a tutela dell'integrità dell'Ente, effettuare segnalazioni circostanziate di condotte illecite relative a reati 231 o violazioni del Modello 231, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

A questo fine, l'Ente mette a disposizione i seguenti canali per consentire l'effettuazione di una segnalazione:

- una piattaforma informatica accessibile al link <https://scuoleediliveneto.integrityline.com/frontpage>, ove è possibile effettuare una segnalazione sia in forma scritta che in forma orale;
- incontro diretto con il Gestore del Canale, presso lo Studio Legale GTA STA Srl, con sede in Bassano del Grappa (VI), Viale XI Febbraio n. 1.

I suddetti strumenti garantiscono, anche attraverso il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della eventuale persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione nonché il contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Inoltre, in applicazione di quanto disposto dalla legge, vige il divieto assoluto di atti di ritorsione, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione della segnalazione, nei confronti del segnalante nonché dei soggetti allo stesso collegati (ad esempio facilitatori, colleghi di lavoro, familiari che operano nel medesimo contesto lavorativo). Gli atti ritorsivi sono oggetto di apposita sanzione disciplinare, come specificato nel Codice disciplinare di cui

<sup>3</sup> Nella materia, già oggetto della Legge n. 179/2017, è intervenuto il D.Lgs. 24/2023 modificando e/o integrando, le materie oggetto di segnalazione, la platea dei soggetti interessati, il canale interno, esterno e pubblico di segnalazione nonché intervenendo anche su altri aspetti della normativa.



all'Allegato B della presente Parte Generale.

Per ogni ulteriore aspetto di applicazione e funzionamento del Sistema di segnalazioni (Whistleblowing) si rinvia alla apposita Procedura Segnalazioni-Whistleblowing adottata dall'Ente, che qui si richiama integralmente (**Allegato C**).

## **2.8. Comunicazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ed all'occorrenza in merito alle verifiche effettuate.

L'Organismo di Vigilanza informerà l'Organo Amministrativo, per tale intendendosi il Consiglio di Amministrazione, normalmente per il tramite del suo Presidente:

- mediante una relazione periodica, sulle verifiche attuate, nonché sullo stato di attuazione del Modello e sulle eventuali raccomandazioni di suo aggiornamento; copia di tale relazione viene trasmessa anche al Collegio Sindacale; l'obbligo di informare periodicamente l'Organo Amministrativo può essere assolto anche mediante trasmissione e/o messa a disposizione periodica dei verbali dell'Organismo di Vigilanza;
- con tempestività, in merito a violazioni significative riscontrate del Modello, che possano far supporre il rischio della commissione o del tentativo di commissione di reati dai quali può conseguire l'applicazione delle sanzioni del Decreto 231.

In caso di violazione del Modello da parte di singoli Amministratori o membri del Consiglio Generale, l'Organismo di Vigilanza informa il rispettivo organo di appartenenza ed il Collegio Sindacale; qualora la violazione sia particolarmente grave o riguardi la maggioranza o tutti gli Amministratori o tutti i membri del Consiglio Generale, l'Organismo di Vigilanza informa, altresì, per il tramite del Collegio Sindacale, gli enti rappresentativi dei lavoratori e delle imprese che hanno provveduto alla nomina dei soggetti interessati.

Fermi restando gli autonomi poteri di iniziativa e controllo dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo ha la facoltà di richiedere all'Organismo di Vigilanza ulteriori informazioni in merito alle sue attività. Tale facoltà spetta anche all'Assemblea.

Di norma una volta all'anno l'Organismo di Vigilanza incontra il Collegio Sindacale per un reciproco scambio di informazioni sulle rispettive attività di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza terrà evidenza degli incontri con gli organi predetti, mediante redazione e conservazione di apposito verbale.



## **2.9. Regolamento delle attività**

L'Organismo di Vigilanza potrà, in piena autonomia pur nel rispetto dei principi contenuti nella presente Parte Generale, adottare un proprio Regolamento interno per disciplinare gli aspetti operativi delle proprie attività, in particolare modalità e tenuta delle verbalizzazioni e della documentazione, periodicità delle riunioni e programmazione e supporto per le attività.

## **2.10. Risorse finanziarie**

Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, lo stesso potrà utilizzare, ove necessario, una dotazione adeguata di risorse finanziarie come messe a disposizione dall'Organo Amministrativo, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* dell'Ente. L'Organismo di Vigilanza ne potrà disporre in autonomia per ogni esigenza necessaria allo svolgimento delle sue attività. In tale ambito, l'OdV avrà quindi diritto di impegnare direttamente la spesa, seguendo le procedure organizzative previste dall'Ente in materia di contabilità, con obbligo di solo rendiconto. Qualora l'OdV ritenga insufficiente il *budget* reso disponibile, inoltrerà apposita comunicazione motivata all'Organo Amministrativo, che provvederà in merito.

## **3. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE**

### **3.1. Nei confronti di Soggetti Apicali e dei Dipendenti**

Il presente Modello è oggetto di comunicazione a tutti i soggetti dell'Ente interessati, secondo modalità e tempi definiti dall'organo dirigente in modo tale da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali in esso contenute. Tra tali modalità si indicano, a titolo esemplificativo, la consegna di copia cartacea, l'affissione agli albi dell'Ente sui luoghi di lavoro, la pubblicazione sulla intranet dell'Ente, la pubblicazione sul sito internet, la messa a disposizione, anche informatica presso segreterie o luoghi di aggregazione.

Il Modello è comunque disponibile e visionabile nella sua interezza presso la sede dell'Ente ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarlo.

La diffusione del Modello avviene anche mediante periodici programmi di formazione/informazione dei soggetti dell'Ente in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio delle attività di competenza.

### **3.2. Nei confronti dei Consulenti / Collaboratori esterni**

Il presente Modello è oggetto di informativa, normalmente in sede contrattuale, circa le regole comportamentali e procedurali previste nei confronti dei soggetti che operano per



conto dell'Ente, in particolare consulenti e/o collaboratori esterni a vario titolo, per il caso in cui si trovino ad operare in aree e attività considerate a rischio sotto la direzione e vigilanza degli apicali dell'Associazione.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti sono inserite apposite clausole di tutela dell'Ente, anche a fini sanzionatori, che consentono la risoluzione del rapporto in caso di contravvenzione alle predette regole comportamentali e procedurali.

#### 4. SISTEMA DISCIPLINARE

Come espressamente richiesto dalla legge, l'Ente è dotato di un adeguato sistema sanzionatorio, commisurato alla violazione e con prioritario fine preventivo, a tutela del rispetto da parte di tutti i Destinatari delle norme del Codice Etico nonché delle procedure previste dal presente Modello.

L'applicazione di tali sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale in capo ai soggetti responsabili, in quanto è interesse dell'Ente sanzionare tali condotte lesive del rapporto di fiducia instaurato con l'Associazione.

Il dettaglio del Sistema Disciplinare è contenuto nell'**Allegato B**, a cui si rinvia.

Si evidenzia, comunque, l'applicazione dell'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dei principi costituzionali del diritto alla difesa e della proporzionalità tra violazione e sanzione.

#### 5. IL CODICE ETICO

Il Codice Etico, adottato formalmente dall'Organo Amministrativo dell'Ente, contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici nei confronti di tutti i "portatori d'interesse" interni ed esterni. Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto già previsto a livello normativo, definendo i principi di "deontologia aziendale" che FORMEDIL PADOVA riconosce come propri e dei quali richiama all'osservanza tutti i destinatari.

Pur non essendo parte del presente Modello Organizzativo 231, il Codice Etico contiene alcune disposizioni di prevenzione funzionali anche alla prevenzione di alcuni dei reati presupposto 231. Alle violazioni del Codice Etico, come previsto dal medesimo, l'Ente applica il sistema disciplinare qui allegato.

#### ALLEGATI:

1. **Allegato A:** Elenco reati 231.
2. **Allegato B:** Sistema disciplinare.
3. **Allegato C:** Procedura Whistleblowing



# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

## *PARTI SPECIALI*

ex DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SS.MM.II.

Documento approvato il 4 dicembre 2024

Per l'Organo Amministrativo

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 1 di 103
	PARTI SPECIALI		



## INDICE

<b>PARTE SPECIALE “A” RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>5</b>
1. I REATI RILEVANTI.....	5
2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE .....	9
3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L’INTENSITÀ DEL RISCHIO, AREA AZIENDALE INTERESSATA E MISURE PREVISTE 11	
4. FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	14
5. SANZIONI DISCIPLINARI.....	16
<b>PARTE SPECIALE “B” REATI SOCIETARI, GESTIONE FINANZIARIA, RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO, MEZZI DI PAGAMENTO .....</b>	<b>17</b>
1. I REATI RILEVANTI.....	17
2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE .....	24
3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L’INTENSITÀ DEL RISCHIO, AREA AZIENDALE INTERESSATA E MISURE PREVISTE 26	
4. FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	32
5. SANZIONI DISCIPLINARI.....	34
<b>PARTE SPECIALE “C” REATI TRIBUTARI.....</b>	<b>34</b>
1. I REATI RILEVANTI.....	34
2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	37
3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L’INTENSITÀ DEL RISCHIO, AREA AZIENDALE INTERESSATA E MISURE PREVISTE 39	
4. FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	41
5. SANZIONI DISCIPLINARI.....	42



<b>PARTE SPECIALE “D” IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO .....</b>	<b>43</b>
1. I REATI RILEVANTI.....	43
2. ORGANIZZAZIONE INTERNA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	45
3. INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI CORRISPONDENTI.....	51
4. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE .....	51
5. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L’INTENSITÀ DEL RISCHIO, AREA AZIENDALE INTERESSATA E MISURE PREVISTE 52	
6. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	53
7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE .....	55
8. FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	56
9. SANZIONI DISCIPLINARI.....	58
<b>PARTE SPECIALE “E” REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, VIOLAZIONE PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DEL DIRITTO DI AUTORE, FALSITÀ DI MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....</b>	<b>59</b>
1. I REATI RILEVANTI.....	59
2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE .....	69
3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L’INTENSITÀ DEL RISCHIO, AREA AZIENDALE INTERESSATA E MISURE PREVISTE 70	
4. FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	74
5. SANZIONI DISCIPLINARI.....	75
<b>PARTE SPECIALE “F” REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>76</b>
1. I REATI RILEVANTI.....	76
2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE .....	84
3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L’INTENSITÀ DEL RISCHIO, AREA AZIENDALE INTERESSATA E MISURE PREVISTE 85	
4. FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	88
5. SANZIONI DISCIPLINARI.....	90



<b>PARTE SPECIALE “G” ALTRI REATI .....</b>	<b>91</b>
1. I REATI RILEVANTI.....	91
2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE .....	91
3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L’INTENSITÀ DEL RISCHIO, AREA AZIENDALE INTERESSATA E MISURE PREVISTE 99	
4. FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ.....	101
5. SANZIONI.....	103



## **PARTE SPECIALE "A"**

### **RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

#### **1. I REATI RILEVANTI**

##### **1.1. I reati contro la P.A.**

I reati rilevanti realizzabili astrattamente nell'ambito dei rapporti con la P.A. sono di seguito brevemente descritti:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.). Si tratta della ipotesi in cui, dopo avere ricevuto dallo Stato (nonché da qualsiasi ente pubblico, anche territoriale, quali la Regione, la Provincia o il Comune) o dalla UE contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non si proceda all'utilizzo (anche solo parzialmente) delle somme ricevute per gli scopi per i quali erano state erogate, e ciò anche nella ipotesi in cui l'attività programmata si sia comunque svolta;
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.). Si realizza quando si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di questo tipo, comunque denominate, dallo Stato, altri enti pubblici, o dalla UE, presentando dichiarazioni o documenti falsi oppure omettendo informazioni dovute. Rispetto al reato di truffa, tale ipotesi ha carattere residuale e si applica quando, ad esempio, non è provata l'attuazione di raggiri o artifici;
- Truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, nr. 1 c.p.). Si attua quando, per realizzare un ingiusto profitto, sono posti in essere artifici o raggiri per indurre in errore l'ente pubblico arrecando un danno al medesimo. È questa l'ipotesi, ad esempio, della presentazione di documenti o dichiarazioni false nell'abito della partecipazione ad un procedimento autorizzativo preordinato al rilascio di una autorizzazione;

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 5 di 103
	PARTI SPECIALI		



- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.). È la medesima ipotesi precedente, ma aggravata dal fine di ottenere il conseguimento di erogazioni pubbliche, quali contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo;
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.). Si tratta della ipotesi in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto recando un danno;
- Corruzione per l'esercizio di una funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.). Il reato si realizza quando, per accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale, quest'ultimo riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per compiere (ad esempio velocizzare la concessione di una autorizzazione), omettere (ad esempio non applicare una sanzione amministrativa) o ritardare atti del suo ufficio, a vantaggio del privato. L'attività può consistere anche in atti contrari ai doveri di ufficio del pubblico ufficiale, come ad esempio comunicare al privato il contenuto segreto delle offerte dei concorrenti ad una gara di appalto. In tali ipotesi, sono puniti sia il privato che il pubblico ufficiale;
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): si tratta della medesima fattispecie di reato, nella quale, tuttavia l'offerta è rifiutata dal pubblico ufficiale;
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.): viene ampliato ai soggetti indicati il campo di applicazione dei reati di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma e 323;
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.): si tratta del reato di corruzione nell'ipotesi in cui il privato sia parte di un processo civile, penale o e, per ottenere un vantaggio nel procedimento, corrompa un pubblico ufficiale;



- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.). Il reato sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a fare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. E' altresì punito chi dà o promette denaro o altra utilità;
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.) Il reato sanziona chiunque, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita;
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Il reato sanziona chiunque, con violenza e minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontani gli offerenti;
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.) Il reato sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione;
- Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.). Tale reato punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p. (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità);
- Concussione (art. 317 c.p.). Tale reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;



- Peculato, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314, comma 1, c.p.). La fattispecie citata punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Il fatto è punito se offende gli interessi finanziari dell'UE;
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.). Tale reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 c.p.). Tale reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. Il fatto è punito se offende gli interessi finanziari dell'UE.

## **1.2. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali<sup>1</sup>**

Si ritiene di escludere il rischio connesso alla possibile commissione della seguente fattispecie di reato:

- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/1896).

<sup>1</sup> Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice Etico della Società.

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 8 di 103
	PARTI SPECIALI		



### 1.3. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 1: RISCHIO CONNESSO AI RAPPORTI CON LA P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. N. 231/2001)		
316-bis c.p.	Malversazione di erogazioni pubbliche	SI
316-ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche	SI
640 c. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee	SI
640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	SI
640-ter c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	SI
356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture	SI
2 L. 898/1986	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	NO
317 c.p.	Concussione	SI
318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis c.p.	Corruzione per l'esercizio di una funzione, corruzione per un atto contrario all'ufficio, corruzione di un incaricato di pubblico servizio, istigazione alla corruzione	SI
319-ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari	SI
319-quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità	SI
346-bis c.p.	Traffico di influenze illecite	SI
314, c. 1 c.p.	Peculato, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	SI
314 bis c.p.	Indebita destinazione di denaro o cose mobili	SI
316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	SI
353 c.p.	Turbata libertà degli incanti	SI
353-bis c.p.	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	SI

## 2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le operazioni a rischio sono svolte conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 9 di 103
	PARTI SPECIALI		



L'Ente impronta il proprio Modello organizzativo ai requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo. Le stesse formalizzano e documentano le fasi principali del processo. Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici deve essere basato sul rispetto della normativa vigente e impostato secondo il principio della leale collaborazione con i pubblici poteri.

L'opportunità di accesso a finanziamenti e contributi pubblici è individuata sulla base dell'effettiva presenza di tutti requisiti richiesti; una volta ottenuto, il beneficio deve essere utilizzato esclusivamente nell'ambito e per le finalità individuati dal provvedimento di erogazione, nel rispetto di tutte le modalità attuative previste. Deve essere fornita alla P.A. competente una rendicontazione trasparente, completa e veritiera delle attività finanziate svolte.

Qualora l'Ente si avvalga di consulenti per essere rappresentato o ricevere assistenza tecnico-amministrativa nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nella scelta di detti consulenti l'Ente privilegerà i criteri di professionalità e correttezza, valutando con estrema attenzione e cautela l'instaurazione di rapporti di collaborazione con quei soggetti che abbiano, o abbiano recentemente avuto, rapporti organici o di dipendenza con la Pubblica Amministrazione, anche indirettamente per interposta persona o per vincoli di stretta parentela.

L'Ente si impegna, anche attraverso specifici strumenti negoziali, ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse dell'Ente rispettino le regole definite dall'Ente nel proprio Codice Etico e nel presente Modello.

La politica aziendale in materia di retribuzione e carriera si basa, quale imprescindibile parametro di valutazione, sull'operato dei dipendenti e sulla correttezza e la legalità dei comportamenti; è penalizzata ogni condotta volta al raggiungimento di obiettivi aziendali a discapito del rispetto delle norme vigenti e delle regole aziendali.

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Rev. 12/2025	Pagina 10 di 103
-----------------	--	-----------------	---------------------



L'assunzione di personale dipendente avviene secondo l'oggettiva individuazione delle necessità aziendali e sulla base di una ragionevole corrispondenza tra le capacità e i titoli individuali del candidato e i requisiti necessari per occupare ciascuna funzione. Il processo di selezione è condiviso da più responsabili che contribuiscono alla scelta dei candidati nel rispetto dei predetti criteri.

È vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio. Si precisa che tale norma concerne sia i regali promessi od offerti sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio (partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, etc.).

### **3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, AREA AZIENDALE INTERESSATA E MISURE PREVISTE**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>INTENSITÀ RISCHIO</b>	<b>AREA AZIENDALE</b>	<b>MISURE PREVISTE</b>
MISURE TRASVERSALI	TUTTE	TUTTE	TUTTE	Organigramma Codice Etico Tracciabilità dei pagamenti Sistema informatico con gestionale Formazione e informazione Protocollo Whistleblowing Protocollo flussi informativi verso l'ODV
Rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio	Partecipazione a procedimenti amministrativi per autorizzazioni, concessioni, provvedimenti abilitativi	<b>MEDIA</b>	Alta Direzione Amministrazione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI  Procedura per gestire i rapporti con la P.A.



Rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio	Ispezioni e controlli da parte della P.A.	MEDIA	Alta Direzione Amministrazione Servizio Prevenzione e Protezione Responsabile Rapporti con la Regione Responsabile Progettazione e rendicontazione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI  Procedura per gestire i rapporti con la P.A.
Rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio	Assunzione di dipendenti e attribuzione di incarichi di consulenza/collaborazione; gestione dei sistemi premianti	MEDIA	Alta Direzione Amministrazione URP Responsabile Comunicazione Esterna Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI Procedura approvvigionamento risorse umane  Procedura per gestire i rapporti con la P.A.
Rapporti con l'amministrazione della giustizia	Coinvolgimento in procedimenti giudiziari di natura civile, amministrativa, tributaria e penale	BASSA	Alta Direzione Amministrazione Servizio Prevenzione e Protezione Responsabile Progettazione e rendicontazione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI  Procedura per gestire i rapporti con la P.A.
Rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio	Trasmissione di documenti o dichiarazioni alla P.A.	MEDIA	Alta Direzione Amministrazione Responsabile Rapporti con la Regione Responsabile Comunicazione Esterna Responsabile Progettazione e rendicontazione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI  Procedura per gestire i rapporti con la P.A.



Finanziamenti e contributi pubblici	Richiesta di finanziamenti e contributi pubblici o altre sovvenzioni pubbliche, attuazione delle attività finanziate, rendicontazione alla P.A.	MEDIA	Alta Direzione Amministrazione Responsabile Rapporti con la Regione Responsabile Comunicazione Esterna Responsabile Progettazione e rendicontazione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI  Procedura per gestire i rapporti con la P.A. Protocollo per la richiesta e la gestione di finanziamenti ed agevolazioni pubbliche
Rapporto con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio	Processi di accreditamento e mantenimento dell'accREDITamento	MEDIA	Alta Direzione Amministrazione Responsabile Rapporti con la Regione Responsabile Comunicazione Esterna Responsabile Progettazione e rendicontazione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI  Procedura per gestire i rapporti con la P.A.
Esercizio di attività come pubblico ufficiale	Gestione di stage e di corsi e consegna di attestati riconosciuti dalla P.A.	MEDIA	Alta Direzione Amministrazione Responsabili formazione e orientamento Ogni docente Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI  Procedura per gestire i rapporti con la P.A. Procedura per la gestione di stage e corsi



Rapporti commerciali con la PA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instaurazione e gestione dei rapporti commerciali con la PA</li><li>• Gestione di contratti di pubblica fornitura</li></ul>	BASSA	Alta Direzione Amministrazione Responsabile Rapporti con la Regione Responsabile Comunicazione Esterna Responsabile Progettazione e rendicontazione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI  Procedura per gestire i rapporti commerciali con la P.A.
--------------------------------	---	-------	--	--

#### 4. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito delle "attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nella Parte Generale del Modello (capitolo 2.6), le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Verbali di ispezione redatti da pubblici ufficiali contenenti o meno richieste o prescrizioni;
- b) Evidenza degli adempimenti alle richieste o prescrizioni impartite dalla P.A.;
- c) Report periodico (di regola semestrale) su richieste di autorizzazioni, concessioni o provvedimenti abilitativi inoltrati alla Pubblica Amministrazione;
- d) Assunzione di dipendenti o attribuzione di incarichi di consulenza retribuita a soggetti appartenenti o cessati da meno di un anno dalla Pubblica Amministrazione, loro parenti di primo grado o conviventi;



- e) Notizia di procedimenti di natura penale della quale siano parte suoi rappresentanti legali o dirigenti/quadri in relazione all'incarico ricoperto;
- f) Notizia di procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente;
- g) Report periodico (di regola semestrale) sui procedimenti di natura civile o amministrativa dei quali sia parte l'Ente o suoi rappresentanti legali in relazione all'incarico ricoperto;
- h) Report periodico (di regola semestrale) delle richieste di contributi o finanziamenti pubblici nazionali o comunitari, sul loro stato di avanzamento, concessione, attuazione, rendicontazione ed incasso;
- i) Report periodico (di regola semestrale) sull'eventuale partecipazione a gare di appalto di ogni natura indette dalla pubblica amministrazione o da enti privati che applicano procedure di acquisto di evidenza pubblica;
- j) Attivazione o rinnovo di contratti commerciali con la Pubblica Amministrazione e/o commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità (di regola semestralmente);
- k) Notizie di contestazioni di natura disciplinare e/o contrattuale da parte della P.A. nell'ambito di contratti in corso con la medesima;
- l) Report periodico (di regola semestrale) sui controlli, preventivi e/o successivi, che sono stati effettuati sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 15 di 103
	PARTI SPECIALI		



- segnalare all’Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L’Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L’Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato.

## **5. SANZIONI DISCIPLINARI**

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dall’Allegato B “Sistema Disciplinare della Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.



**PARTE SPECIALE "B"**

**REATI SOCIETARI,**

**GESTIONE FINANZIARIA, RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO,**

**MEZZI DI PAGAMENTO**

**1. I REATI RILEVANTI**

**1.1. I Reati Societari**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.). Tale delitto sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette agli associati o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.). Il reato sanziona con una pena ridotta le false comunicazioni sociali, nel caso in cui i fatti di cui all'art. 2621 c.c.:
  - i. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni delle società e delle modalità o degli effetti della condotta;
  - ii. riguardino società che non superino i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del r.d. 267/1942 sull'assoggettabilità al fallimento o al concordato preventivo;

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 17 di 103
	PARTI SPECIALI		



- Impedito Controllo (art. 2625 c.c.). Si realizza quando, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.). Si realizza quando, al di fuori dei casi legittimi di riduzione del capitale sociale, si restituiscano, anche in forma dissimulata, i conferimenti ai soci o si liberino i medesimi dall'obbligo di eseguirli;
- Illegale ripartizione di utili o di riserve (art. 2627 c.c.). Si ha tale reato quando vengano ripartiti utili, acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o quando vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possano essere distribuite;
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.). Si configura tale reato quando vengono acquistate o sottoscritte azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.). Si realizza quando si operino riduzioni di capitale o fusioni con altra società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che cagionino a loro un danno;
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.). Consiste nel formare o aumentare in modo fittizio il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; nel sottoscrivere reciprocamente azioni o quote; nel sopravvalutare in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti o il patrimonio della società, in caso di trasformazione;
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)<sup>2</sup>. Il reato sanziona chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di

<sup>2</sup> Si segnala che la L. 9 gennaio 2019, n. 3 ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" – Pubblicata in G.U. 16 gennaio 2019, n. 13) ha previsto la **procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione** tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 c.c. e 2635-bis c.c.).



società o enti privati ovvero a chi esercita funzioni direttive diverse ovvero è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)<sup>3</sup>. Il reato sanziona: i. chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati ovvero a chi esercita funzioni direttive diverse ovvero è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, ii. nonché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, e coloro che svolgono in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata;
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.). Il reato punisce chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o altri un ingiusto profitto;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il reato può realizzarsi attraverso due condotte distinte: a) esporre nelle comunicazioni previste alle Autorità pubbliche di vigilanza (al fine di ostacolarne le funzioni) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria; b)

<sup>3</sup> V. nota precedente.



ostacolare all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

## **1.2. Reati di Ricettazione e Riciclaggio<sup>4</sup> e trasferimento fraudolento di valori**

- Ricettazione (art. 648 c.p.). Si realizza quando taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero da contravvenzione (quest'ultima solo se punita con pena massima superiore ad un anno o nel minimo a sei mesi), o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Il reato di ricettazione si configura anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto;
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Si realizza quando si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero da contravvenzione (quest'ultima solo se punita con pena massima superiore ad un anno o nel minimo a sei mesi) ovvero si compiono, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). Si realizza quando si impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero da contravvenzione (quest'ultima solo se punita con pena massima superiore ad un anno o nel minimo a sei mesi);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Si realizza quando colui che ha commesso o concorso a commettere un delitto ovvero una contravvenzione (quest'ultima solo se punita con pena massima superiore ad un anno o nel minimo a sei mesi) impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre

<sup>4</sup> A seguito del D.Lgs. 195/2021 entrato in vigore il 15.12.2021, la applicazione dei predetti reati di riciclaggio è stata estesa a tutti i proventi da reato indistintamente, con la conseguenza che la responsabilità 231 è estesa anche alle ipotesi di proventi derivanti da reati puntati a titolo colposo e non solo di dolo ed ulteriormente a titolo di contravvenzione, se punite con pena massima superiore ad un anno o nel minimo a sei mesi.

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 20 di 103
	PARTI SPECIALI		



utilità provenienti dalla commissione di tale delitto o contravvenzione, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512- bis c.p.) Il reato punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei diritti di cui agli artt. 648, 648- bis e 648- ter c.p. (comma 1), nonché chi al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni (comma 2).

### **1.3. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.): si realizza quando chiunque, al fine di trarre profitto per se o per altri utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dal contante; punisce altresì chiunque, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera i medesimi strumenti ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.). Tale fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.



- Frode informatica (art. 640-ter c.p.): tale delitto, già previsto come fonte di responsabilità 231 dall'art.24 del Decreto in caso di frode informatica ai danni dello Stato o della UE, è ora previsto anche nella ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- In via residuale, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa ex D.lgs. n. 231/2011 ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

#### 1.4. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali<sup>5</sup>

Non sono state ritenute rilevanti per l'Ente le fattispecie di reato specificamente previste per le società quotate e per le società in liquidazione (ovvero le ipotesi di reato di cui agli artt. 2622 c.c., 2629-bis c.c. e 2633 c.c.), il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (in caso di operazioni straordinarie transfrontaliere, art. 54 D.Lgs. n. 19/2023), il reato di aggio (ART. 2637 c.c.) e i reati di *market abuse* (artt. 184, 185 e 187-quinquies D.lgs. n. 58/1998 e artt. 14 e 15 Reg UE n. 596/2014).

#### 1.5. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 2. RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI SOCIETARI (Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)		
2621 c.c.	False comunicazioni sociali	SI
2621-bis c.c.	Fatti di lieve entità	SI
2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società emittenti	NO
2625 c. 2 c.c.	Impedito controllo	SI
2626 c.c.	Indebita restituzione di conferimenti	SI
2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	SI

<sup>5</sup> Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice Etico della Società.



2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	SI
2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	SI
2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi nelle società emittenti	NO
2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale	SI
2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	NO
2635 c. 3 c.c.	Corruzione tra privati	SI
2635-bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati	SI
2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea	SI
2637 c.c.	Aggiotaggio	NO
2638, c. 1 e 2 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	SI
art. 54 D.Lgs. 19/2023	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (in caso di operazioni straordinarie transfrontaliere)	NO
184, 185 e 187-quinquies D.Lgs. 58/98	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate, insider trading secondario Manipolazione del mercato	NO

**CATEGORIA 3. RISCHIO CONNESSO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**  
**(Art. 25-octies e 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001)**

648 c.p.	Ricettazione	SI
648-bis c.p.	Riciclaggio	SI
648-ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	SI
648-ter.1 c.p.	Autoriciclaggio	SI
512-bis c.p.	Trasferimento fraudolento di valori	SI

**CATEGORIA 4. RISCHIO CONNESSO ALLA GESTIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**  
**(Art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001)**

493-ter c.p.	Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento	SI
493-quater c.p.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	SI
640-ter c.p.	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale	SI
25-octies.1 D.Lgs. 231/2001	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti	SI



Si ricorda che per quanto concerne l'Organo Amministrativo e tutti coloro che svolgono funzioni di direzione dell'ente, la legge equipara ai soggetti che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal Codice Civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

## **2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE**

È obiettivo della presente Parte Speciale che tutti i destinatari, come sopra individuati, siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dell'Ente, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti in tale ambito.

Gli organi sociali dell'Ente ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge e del Codice Etico, seguendo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, onde fornire un'informazione veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della realtà aziendale dell'Ente. In particolare, è fatto divieto di:
  - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, fuorvianti o, comunque, non rispondenti alla realtà, in particolare sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
  - omettere dati o informazioni imposti dalla legge e dai regolamenti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 24 di 103
	PARTI SPECIALI		



- rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, nonché delle scritture contabili obbligatorie;
- assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali; in particolare è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o comunque che ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli associati;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- osservare scrupolosamente le norme a tutela dei creditori e della integrità ed effettività del capitale sociale;
- porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie e tributarie;
- monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;
- prestare attenzione e controllo su operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime appaiano di provenienza illecita;
- gestire tutte le attività di tenuta della documentazione contabile nel rigoroso rispetto dei canoni di legalità e trasparenza;
- agire con clienti e fornitori in modo corretto e trasparente, nel rispetto della normativa vigente;
- adottare un sistema informativo contabile dotato dei requisiti necessari ad assicurare il rispetto delle regole di sicurezza, di segregazione delle funzioni e di tracciabilità delle operazioni registrate;
- utilizzare un software gestionale e un sistema informativo ai fini della gestione amministrativa e contabile del cliente (preventivi, fatture, gestione commessa, ecc.) e del calcolo e registrazione di ogni spesa-debito dell'Ente (fornitori, imposte, stipendi, costi INPS, INAIL, IVA, ecc.);



- garantire la tracciabilità e il controllo della corrispondenza tra fattura del fornitore e ordine/contratto di approvvigionamento/DDT;
- effettuare controlli giornalieri degli estratti conto bancari, a cura di determinati soggetti individuati all'interno del sistema di deleghe e procure adottato dall'Ente e prestando attenzione alla separazione di ruoli rispetto a chi compie la registrazione, al fine di monitorare gli incassi dei pagamenti effettuati dai clienti;
- utilizzare le carte di credito e di pagamento rilasciate dagli istituti di credito secondo le autorizzazioni ed i limiti imposti dall'Ente, evitando mediante apposite cautele preventive qualsiasi uso indebito.

Nei rapporti con amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori, ed in genere con soggetti loro sottoposti ed appartenenti a società terze, in particolare clienti, è vietata qualsiasi forma di dazione o promessa di denaro o altra utilità che abbia carattere personale, in quanto comportante un beneficio per il destinatario o per persone allo stesso riferibili (ad esempio suoi famigliari), che possa essere collegabile, direttamente o indirettamente, al loro ruolo o attività aziendale e volta, anche in minima parte, ad ottenere dai medesimi il compimento o la omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o ai loro obblighi di fedeltà verso le società di appartenenza.

### **3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, AREA AZIENDALE INTERESSATA E MISURE PREVISTE**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>INTENSITÀ RISCHIO</b>	<b>AREA AZIENDALE</b>	<b>MISURE PREVISTE</b>
------------------	-----------------	------------------------------	-----------------------	------------------------



MISURE TRASVERSALI	TUTTE	TUTTE	TUTTE	Organigramma Codice Etico Tracciabilità dei pagamenti Sistema informatico con gestionale Formazione e informazione Protocollo Whistleblowing Protocollo flussi informativi verso l'ODV
--------------------	-------	-------	-------	--

**3.1. Per quanto riguarda il rischio connesso ai c.d. reati societari:**

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
Informazioni Societarie e Bilancio	• Acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni	MEDIA	Alta Direzione Amministrazione	MISURE TRASVERSALI Organi sociali di controllo: Collegio Sindacale e Società di revisione



	necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relativi al bilancio e al controllo di gestione</li> </ul>		Responsabile Comunicazione Esterna Responsabile Progettazione e rendicontazione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Sistema informatico con gestionale dedicato all'area contabilità e bilancio  Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio e di gestione delle risorse finanziarie
Informazioni societarie e Bilancio	Comunicazioni nei confronti degli associati, degli organi societari di controllo e dei creditori in genere	BASSA	Alta Direzione Amministrazione URP Responsabile Comunicazione Esterna Segreterie Consulenza e Formazione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI Organi sociali di controllo: Collegio Sindacale e Società di revisione Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Sistema informatico con gestionale dedicato all'area contabilità e bilancio  Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio e di gestione delle risorse finanziarie
Rapporti con associati e organi societari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione riunioni Consiglio Generale</li> <li>• Rapporti con organi di controllo</li> </ul>	BASSA	Alta Direzione Amministrazione Responsabile Comunicazione Esterna Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI Organi sociali di controllo: Collegio Sindacale e Società di revisione Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Sistema informatico con gestionale dedicato all'area contabilità e bilancio  Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio e di gestione delle risorse finanziarie



Gestione degli aspetti finanziari	Flussi di cassa, gestione del ciclo attivo e passivo, movimentazione conti	MEDIA	Alta Direzione Amministrazione Responsabile Progettazione e rendicontazione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI Organi sociali di controllo: Collegio Sindacale e Società di revisione Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Sistema informatico con gestionale dedicato all'area contabilità e bilancio  Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio e di gestione delle risorse finanziarie
Operazioni sul capitale o di natura straordinaria	Operazioni di trasformazione, scissione e fusione	REMOTA	Alta Direzione Amministrazione Responsabile Comunicazione Esterna Responsabile Progettazione e rendicontazione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI Organi sociali di controllo: Collegio Sindacale e Società di revisione Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Sistema informatico con gestionale dedicato all'area contabilità e bilancio  Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio e di gestione delle risorse finanziarie
Rapporti con le attività pubbliche di vigilanza	Verifiche e trasmissione di documenti	MEDIA	Alta Direzione Amministrazione Responsabile Rapporti con la Regione Responsabile Progettazione e rendicontazione Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI Organi sociali di controllo: Collegio Sindacale e Società di revisione Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Sistema informatico con gestionale dedicato all'area contabilità e bilancio  Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio e di gestione delle risorse finanziarie Procedura per la gestione dei rapporti con la P.A.
Rapporti con società terze	• Rapporti con Amministratori, Liquidatori o loro sottoposti di società	MEDIA	Alta Direzione Amministrazione URP	MISURE TRASVERSALI Organi sociali di controllo: Collegio Sindacale e Società di revisione



	fornitrici e clienti <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti con Amministratori, Liquidatori o loro sottoposti di società creditrici e debitorici</li> </ul>		Responsabile Comunicazione Esterna Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Sistema informatico con gestionale dedicato all'area contabilità e bilancio  Protocollo per la gestione dei rapporti con società terze (per la prevenzione della corruzione tra privati)
Rapporti con società terze	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Rapporti con soggetti riconducibili a società di certificazione, attestazione o valutazione delle attività aziendali</li> <li>•Rapporti con Amministratori, Liquidatori o loro sottoposti di società concorrenti</li> </ul>	BASSA	Alta Direzione Amministrazione URP Responsabile Comunicazione Esterna Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI Organi sociali di controllo: Collegio Sindacale e Società di revisione Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Sistema informatico con gestionale dedicato all'area contabilità e bilancio  Protocollo per la gestione dei rapporti con società terze (per la prevenzione della corruzione tra privati)
Rapporti con società terze	Rapporti con Amministratori, Liquidatori o loro sottoposti di società terze <i>target</i> per acquisizioni	BASSA	Alta Direzione Amministrazione Responsabile Comunicazione Esterna Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI Organi sociali di controllo: Collegio Sindacale e Società di revisione Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Sistema informatico con gestionale dedicato all'area contabilità e bilancio  Protocollo per la gestione dei rapporti con società terze (per la prevenzione della corruzione tra privati)

**3.2.** Per quanto riguarda il rischio connesso alla **gestione delle attività finanziarie in genere e ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori:**



TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA Aziendale	MISURE PREVISTE
Gestione degli aspetti amministrativi e finanziari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti con istituti di credito ed altri finanziatori</li> <li>• Movimentazione cassa e conti</li> <li>• Gestione di titoli finanziari</li> <li>• Gestione del ciclo finanziario attivo e passivo</li> <li>• Contabilità aziendale e cassa</li> </ul>	MEDIA	Alta Direzione Amministrazione Responsabile Progettazione e Rendicontazione Segreteria Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI Organi sociali di controllo: Collegio Sindacale e Società di revisione Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Sistema informatico con gestionale dedicato all'area contabilità e bilancio Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio e di gestione delle risorse finanziarie
Gestione degli acquisti e delle vendite	Rapporti con fornitori e clienti	MEDIA	Alta Direzione Amministrazione URP Responsabile Comunicazione Esterna Segreteria Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI Organi sociali di controllo: Collegio Sindacale e Società di revisione Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Sistema informatico con gestionale dedicato all'area contabilità e bilancio Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio e di gestione delle risorse finanziarie
Gestione di denaro, beni o altre utilità	Trasferimento di titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nell'ambito del procedimento di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni	MEDIA	Direzione Gestione economico-finanziaria e del personale Amministrazione contabile Segreteria generale Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI Organi sociali di controllo: Collegio Sindacale e Società di revisione Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Sistema informatico con gestionale dedicato all'area contabilità e bilancio Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio e di gestione delle risorse finanziarie

**3.3. Per quanto riguarda il rischio connesso alla gestione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti:**



TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA Aziendale	MISURE PREVISTE
Utilizzo di carte di credito o di altri strumenti di pagamento diversi dal contante, aziendali o personali; accesso al servizio home banking	Pagamenti o prelievi	BASSA	Alta Direzione Amministrazione Segreterie Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI Organi sociali di controllo: Collegio Sindacale e Società di revisione Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Sistema informatico con gestionale dedicato all'area contabilità e bilancio  Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio

#### 4. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito delle "attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nella Parte Generale del Modello (capitolo 2.6), le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, copia del fascicolo di bilancio, contenente in ogni caso la relazione integrativa, la relazione del Sindaco/Collegio Sindacale e del Revisore legale/Società di Revisione legale e del verbale di assemblea di approvazione;
- b) Notizia di rilievi o osservazioni da parte del Sindaco Unico/Collegio Sindacale e del Revisore legale/Società di Revisione legale;



- c) Nel caso in cui fossero avviate da parte degli organi sociali operazioni sul capitale aziendale o operazioni di scissione, fusione o trasformazione dell'Ente, ovvero di acquisizione di società terze o loro rami di azienda, ne verrà data informazione all'Organismo di Vigilanza, che potrà assumere ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie;
- d) Notizia di flussi finanziari non standard e/o di rapporti con Istituti di credito esteri non comunitari;
- e) Report periodico (di regola semestrale) su operazioni di natura commerciale con soggetti appartenenti a paesi esteri non comunitari;
- f) Notizia di operazioni di natura commerciale con soggetti appartenenti a paesi di *black-list*;
- g) Definizione di rapporti di consulenza retribuita o in genere attribuzione di compensi di qualsiasi natura a soggetti che ricoprono cariche sociali in società concorrenti, clienti o target per acquisizioni, nonché a loro dipendenti.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascun processo sensibile, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è autorizzato ad incontrare e scambiare informazioni con il Sindaco/Collegio Sindacale e il Revisore legale/Società di Revisione legale.

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 33 di 103
	PARTI SPECIALI		



Le funzioni aziendali, ivi compresi i Responsabili per ciascuna procedura specifica inclusa nel presente potrà richiedere assistenza all'Organismo di Vigilanza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia.

## **5. SANZIONI DISCIPLINARI**

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'Allegato B "Sistema Disciplinare" della Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

### **PARTE SPECIALE "C"**

#### **REATI TRIBUTARI**

##### **1. I REATI RILEVANTI**

###### **1.1. Reati Tributari**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74). Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74): quando l'ammontare elementi fittizi previsti dal comma 1, dell'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è inferiore a euro centomila, la pena è diminuita;

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 34 di 103
	PARTI SPECIALI		



· Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000): chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D.lgs. 74/2000). Il reato punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000). Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o altri documenti di cui al comma 1 dell'art 8, è inferiore, per periodo d'imposta, a euro centomila, la pena è diminuita;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;



- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000). Il reato punisce chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta;

## 1.2. Reati non considerati rilevanti

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000), se commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro;
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000) se commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro;
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.lgs. n. 74/2000), se commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro.
- Reati in materia doganale di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

## 1.3. Tabella riepilogativa

**CATEGORIA 5: RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI TRIBUTARI (Art. 25-*quiquedecies* D.Lgs. n. 231/2001)**

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Rev. 12/2025	Pagina 36 di 103
-----------------	--	-----------------	---------------------



2, c. 1, D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	SI
2, c. 2- <i>bis</i> , D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi per elementi passivi fittizi inferiori a 100mila Euro)	SI
3 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	SI
8, c. 1, D.Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	SI
8, c. 2- <i>bis</i> , D.Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi per importi non rispondenti al vero inferiori a 100mila Euro)	SI
10 D.Lgs. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili	SI
11 D.Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	SI
4 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione infedele, ove commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro	NO
5 D.Lgs. 74/2000	Omessa dichiarazione, ove commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro	NO
10- <i>quater</i> D.Lgs. 74/2000	Indebita compensazione, ove commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro	NO
D.P.R. 43/1973	Reati doganali	NO

## 2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Gli apicali, i dipendenti e i consulenti, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite, sono tenuti a rispettare le norme di legge e del Codice Etico nonché osservare scrupolosamente i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui alla presente Parte Speciale del Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra elencate.

I predetti Destinatari, In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, hanno in particolare l'obbligo, in relazione ai compiti e/o poteri conferiti, di:



- porre la massima attenzione, professionalità ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione delle scritture contabili obbligatorie, nella rigorosa osservanza delle disposizioni di legge in materia di principi contabili;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- gestire tutte le attività di tenuta della documentazione contabile nonché le attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi nel rigoroso rispetto dei canoni di legalità e trasparenza;
- monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;
- astenersi dal compiere operazioni che per caratteristiche, entità, soggetti coinvolti o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che l'operazione compiuta sia soggettivamente od oggettivamente simulata;
- predisporre i documenti fiscali/tributari e l'effettuazione dei relativi pagamenti avvalendosi di procedure informatiche dedicate nonché con l'eventuale supporto di professionisti esterni per quanto di competenza;
- utilizzare il sistema informativo contabile nel rispetto delle regole di sicurezza, segregazione delle funzioni e di tracciabilità delle operazioni registrate, sia per quanto concerne la gestione amministrativa e contabile del cliente (preventivi, fatture, gestione commessa, ecc.) sia per il calcolo e la registrazione di ogni spesa-debito dell'Ente (fornitori, imposte, stipendi, costi INPS, INAIL, IVA, ecc.);
- verificare la corrispondenza tra i dati contenuti nella fattura del fornitore e quelli dell'ordine/contratto di approvvigionamento/ DDT;
- verificare, negli estratti conto bancari, la corrispondenza tra i dati di chi provvede al pagamento e quelli delle fatture di vendita corrispondente, prestando attenzione ad eventuali situazioni di non corrispondenza di cui occorre accertare, nel caso, la legittimità;



- effettuare controlli a campione sulla correttezza e completezza dati forniti dai professionisti esterni ai fini della redazione dei documenti fiscali/tributari (ad esempio F24).

### 3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, AREA AZIENDALE INTERESSATA E MISURE PREVISTE

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
MISURE TRASVERSALI	TUTTE	TUTTE	TUTTE	Organigramma Codice Etico Tracciabilità dei pagamenti Sistema informatico con gestionale Formazione e informazione Protocollo Whistleblowing Protocollo flussi informativi verso l'ODV



<p>Gestione degli acquisti e delle vendite</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciclo attivo e passivo di fatturazione</li> <li>• Gestione della anagrafica fornitori/clienti</li> <li>• Determinazione dei corrispettivi di vendita ed emissione delle fatture di vendita</li> <li>• Gestione degli acquisti e verifiche sulle fatture ricevute dai fornitori</li> </ul>	<p>MEDIA</p>	<p>Alta Direzione          Amministrazione          Responsabile Progettazione e Rendicontazione          Segreteria          Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte          Soggetti interni che vi prestano assistenza</p> <p>Consulenza esterna</p>	<p>MISURE TRASVERSALI          Organi sociali di controllo: Collegio Sindacale e Società di revisione          Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking          Sistema informatico con gestionale dedicato all'area contabilità e bilancio</p> <p>Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio e di gestione delle risorse finanziarie          Procedura per la gestione degli adempimenti tributari</p>
<p>Gestione degli adempimenti tributari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione e conteggio delle imposte a credito/debito, indicazione di tali importi nelle dichiarazioni fiscali;</li> <li>• Determinazione ed utilizzo, e/o richieste di rimborso, dei crediti di imposta ed eventuali compensazioni fiscali</li> <li>• Redazione ed invio delle dichiarazioni fiscali</li> <li>• Pagamento delle imposte</li> </ul>	<p>MEDIA</p>	<p>Alta Direzione          Amministrazione          Responsabile Progettazione e Rendicontazione          Segreteria          Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte          Soggetti interni che vi prestano assistenza</p> <p>Consulenza esterna</p>	<p>MISURE TRASVERSALI          Organi sociali di controllo: Collegio Sindacale e Società di revisione          Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking          Sistema informatico con gestionale dedicato all'area contabilità e bilancio</p> <p>Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio e di gestione delle risorse finanziarie          Procedura per la gestione degli adempimenti tributari</p>
<p>Operazioni di natura straordinaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dismissione di beni strumentali e di cespiti</li> <li>• Altre operazioni straordinarie</li> </ul>	<p>BASSA</p>	<p>Alta Direzione          Amministrazione          Responsabile Progettazione e Rendicontazione          Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte          Soggetti interni che vi prestano assistenza</p> <p>Consulenza esterna</p>	<p>MISURE TRASVERSALI          Organi sociali di controllo: Collegio Sindacale e Società di revisione          Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking          Sistema informatico con gestionale dedicato all'area contabilità e bilancio</p> <p>Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio e di gestione delle risorse finanziarie          Procedura per la gestione degli adempimenti tributari</p>



Tenuta della contabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività previste per la corretta contabilizzazione e registrazione delle operazioni sopra descritte</li> <li>• Gestione e archiviazione della relativa documentazione</li> </ul>	MEDIA	Alta Direzione Amministrazione Responsabile Progettazione e Rendicontazione Segreterie Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	<b>MISURE TRASVERSALI</b> Organi sociali di controllo: Collegio Sindacale e Società di revisione Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Sistema informatico con gestionale dedicato all'area contabilità e bilancio  Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio e di gestione delle risorse finanziarie Procedura per la gestione degli adempimenti tributari
--------------------------	--	-------	--	--

#### 4. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito delle "attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nella Parte Generale del Modello (capitolo 2.6), le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Notizia di non conformità, irregolarità o contestazioni nella gestione degli adempimenti tributari (tempestivamente);
- b) Evidenze di eventuali accessi, ispezioni e verifiche da parte delle Autorità competenti - Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate (tempestivamente);
- c) Notizia di rilievi o osservazioni da parte del Sindaco/Collegio Sindacale e del Revisore legale/Società di Revisione legale;
- d) Report periodico sulle difformità soggettive riscontrate tra pagamenti ricevuti e fatture emesse (semestrale);
- e) Report periodico sulle operazioni di natura straordinaria, di cessione di immobili aziendali e di dismissione di cespiti aziendali (semestrale).

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:



- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascun processo sensibile, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è autorizzato ad incontrare e scambiare informazioni con gli organi sociali di vigilanza e revisione aziendali.

## **5. SANZIONI DISCIPLINARI**

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'Allegato B "Sistema Disciplinare" della Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.



## PARTE SPECIALE “D”

### IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

#### 1. I REATI RILEVANTI

1.1. In materia di salute e sicurezza sul lavoro risultano configurabili astrattamente i seguenti reati:

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.), che punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.), che punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai sensi dell'583 c.p.:

*i)* la lesione è **grave** se:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni;

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Rev. 12/2025	Pagina 43 di 103
-----------------	--	-----------------	---------------------



- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- ii) la lesione è **gravissima** se dal fatto deriva:
  - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  - la perdita di un senso;
  - la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

Ai sensi dell'art. 43 c.p. un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

## 1.2. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 6: RISCHIO CONNESSO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001)		
589 c.p.	Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI
590 c. 3 c.p.	Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI

Alla luce delle normative applicabili e delle indicazioni fornite nelle Linee Guida di Confindustria, appare evidente che l'area di rischio generale dell'azienda, con riferimento a questi reati, consiste in ogni attività che comporti l'obbligo di osservanza delle prescrizioni generali e specifiche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ovvero l'art. 2087 c.c. ed il Testo Unico Sicurezza (modificato da ultimo con d.l. 146/2021, convertito con l. 215/2021), nonché altre norme e disposizioni ad essi correlati: ciò si realizza per ogni attività aziendale che prevede l'impiego di anche solo un lavoratore, secondo la ampia definizione che ne viene data dall'art. 2 del TUS, nonché per le attività aziendali, comportanti obblighi e responsabilità specifiche, quali quelle di fabbricazione, vendita, quelle connesse a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.



## **2. ORGANIZZAZIONE INTERNA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Con riguardo alla predisposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale previsto dalla legge, l'azienda, ai sensi dell'articolo 17, lettera b, comma 4 del TUS, ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza e formazione previsti.

Le competenze ed attribuzioni specifiche dell'**RSPP**, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde e del cui servizio il Datore di Lavoro si avvale, consistono nel coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, i cui compiti in particolare si estrinsecano:

- a) nell'individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e identificare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) nell'elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi (DVR), ed i sistemi di controllo di tali misure;
- c) nell'elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) nel proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori;
- e) nel partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché alle riunioni periodiche annuali sulla sicurezza;
- f) nel fornire ai lavoratori le informazioni:
  - 1. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
  - 2. sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione;
  - 3. concernenti i nominativi dei lavoratori addetti al primo soccorso e prevenzione incendi e del medico competente.

I **Dirigenti**, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. D del TUS, ovvero coloro che attuano le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, sono obbligati, in concorso con il Datore di Lavoro, a:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal TUS;

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Rev. 12/2025	Pagina 45 di 103
-----------------	--	-----------------	---------------------



- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel TUS;
- h) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 TUS, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 TUS;

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 46 di 103
	PARTI SPECIALI		



- l) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- o) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, TUS anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultabile esclusivamente in azienda;
- p) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- q) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR 30.06.1965 n. 1124;
- r) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 TUS;



- s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 TUS. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- t) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- u) convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 TUS;
- v) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- w) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione, l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- x) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

I **Preposti**, ovvero coloro che sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei dipendenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, sono obbligati, secondo le loro attribuzioni e competenze a:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di lavoro collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;



- b) verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 TUS.

I **Dipendenti**, ovvero coloro che il TUS definisce quali "Lavoratori", sono obbligati a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Essi devono, in particolare:

- a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;



- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Al **Medico Competente** sono attribuite le responsabilità ed i compiti di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41 del TUS.

Inoltre, qualora l'Ente affidi lavori all'interno dell'azienda - o di una sua unità produttiva o comunque in luoghi dei quali l'azienda abbia la disponibilità giuridica - ad una o più imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi, il Datore di Lavoro assume gli obblighi previsti dall'articolo 26 del TUS relativo ai **contratti di appalto o d'opera o di somministrazione**, ed in particolare i seguenti obblighi collegati:

- verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale i predetti soggetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare nell'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;



- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), tranne le eccezioni previste.

Laddove i lavori oggetto di appalto consistessero in lavori edili o di ingegneria civile riportati nell'allegato X del TUS, al Datore di Lavoro, in qualità di committente, si applicano inoltre le disposizioni sui cantieri temporanei e mobili previste dagli artt. 88 e seguenti del TUS.

### **3. INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI CORRISPONDENTI**

Nell'ambito dell'organizzazione della Sicurezza aziendale, ferme restando le nomine formalizzate del RSPP, del Medico Competente, dei componenti le Squadre di Primo Soccorso ed Anti-Incendio, per le altre posizioni che rilevano ai fini della normativa applicabile (TUS – d.lgs. 81/2008), e ciò a prescindere dalla individuazione civilistica della qualifica, **si richiama l'organigramma della sicurezza aziendale.**

### **4. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE**

Oltre alla predisposizione ed all'aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi, l'azienda pone in essere le seguenti misure generali di tutela:

- la programmazione e la destinazione di adeguate risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la verifica della loro attuazione e per la vigilanza sull'osservanza degli adempimenti prescritti;
- i processi produttivi sono programmati in modo tale da ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori, in relazione ai rischi individuati nel DVR;
- gli ambienti di lavoro, le attrezzature, le macchine e gli impianti sono regolarmente oggetto di manutenzione e vengono seguiti dei programmi di verifica periodica, in parte a cura dell'azienda ed in parte a cura di ditte specializzate;

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 51 di 103
	PARTI SPECIALI		



- le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica a norma di legge, al fine di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo e combatterlo;
- i compiti e le mansioni sono affidati ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni di salute;
- il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l'utilizzo dei DPI sono costantemente monitorati da parte dei dirigenti e/o preposti, che ne esigono l'osservanza, segnalando al datore di lavoro per gli opportuni provvedimenti, anche disciplinari, le ipotesi di violazione.

**5. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, AREA AZIENDALE INTERESSATA E MISURE PREVISTE**

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
MISURE TRASVERSALI	TUTTE	TUTTE	TUTTE	Organigramma Codice Etico Tracciabilità dei pagamenti Sistema informatico con gestionale Formazione e informazione Protocollo Whistleblowing Protocollo flussi informativi verso l'ODV



Sicurezza ed igiene del lavoro e prevenzione infortuni	Gestione delle attività di sicurezza ed igiene del lavoro e di prevenzione infortuni	MEDIA	Datore di Lavoro Preposti RSPP RLS Addetti Gestione Emergenze - Antincendio - Primo Soccorso Tutti i lavoratori Medico Competente Fornitori della Sicurezza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI Organigramma Sicurezza Nomina RSPP Nomina Medico Competente Nomina (prossima) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Nomina addetti emergenze (prevenzione incendi e primo soccorso) Documento di Valutazione dei Rischi - Valutazione rischi specifici Piano di gestione delle emergenze Certificati di conformità impianti elettrici Riunione periodica ex art. 35 TUS Programmazione e registrazione della formazione Consegna DPI
--	--	-------	--	---

## 6. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

In linea con quanto previsto dal T.U. della Sicurezza (D.lgs. 81/2008), il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, per tale intendendosi l'insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, ha provveduto, migliorandone nel tempo l'efficacia, ad implementare un Sistema di Prevenzione e Protezione che prevede, oltre all'adempimento delle disposizioni normative vigenti, lo svolgimento di una serie di attività, riunioni di coordinamento e verifiche atte a garantire un periodico monitoraggio dello stato della sicurezza dei lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro.



Ai sensi dell'art. 30, comma 5, D.lgs. 81/2008, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007<sup>6</sup> si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti, per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Sempre in conformità alle previsioni dell'art. 30 d.lgs. 81/2008, il SGSL prevede inoltre:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività di controllo;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

<sup>6</sup> Pur facendo l'art. 30 del TUS riferimento solo alle OHSAS 18001, non essendo all'epoca definito il nuovo standard **ISO 45001:2018**, in sede di interpretazione estensiva della norma si ritiene che, essendo tale sistema di certificazione una evoluzione migliorativa delle OHSAS 18001, si possa desumere che anche per essa valga la presunzione di conformità prevista. Inoltre, è previsto dal medesimo comma 5 che la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro può indicare ulteriori modelli conformi, come è avvenuto con la emissione delle procedure semplificate previste dal D.M. 13 febbraio 2014.



Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo saranno adottati ove fossero scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'Ente provvede inoltre ad inserire una clausola risolutiva espressa nei contratti con i terzi, al fine di regolare l'eventuale violazione del Codice Etico e del Modello.

## **7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

In base al sistema di prevenzione e protezione adottato dall'Ente e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 T.U.S, tra i compiti del Datore di Lavoro e dei Dirigenti rientrano anche i seguenti:

- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestano servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'unità locale in generale e sui rischi specifici cui gli stessi lavoratori siano esposti in relazione all'attività svolta nei rispettivi posti di lavoro, nonché circa le misure e le attività di protezione e prevenzione aziendali adottate, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle stesse o comunque con ogni altro mezzo idoneo a renderne più utile ed immediata la conoscenza, secondo le regole di cui all'articolo 36 del T.U. in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008), anche mediante appositi corsi di formazione in aula;
- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestino servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, secondo le regole di cui all'articolo 37 del T.U. in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008);

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 55 di 103
	PARTI SPECIALI		



- disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione di norme disciplinari, che i lavoratori tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, in particolare utilizzando i mezzi di protezione collettivi messi a loro disposizione e i dispositivi di protezione individuali da fornire loro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tutta la formazione erogata viene regolarmente rendicontata mediante redazione di un verbale da inserire in ciascuna cartella personale ed in una raccolta, preferibilmente informatica.

## **8. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dall'Ente allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, evitando al contempo inutili sovrapposizioni con l'attività di controllo già delegata alle strutture aziendali competenti, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, da parte del Datore di Lavoro - anche per tramite del RSPP o del personale incaricato -, con le cadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dall'Ente, i seguenti documenti:

- a) verbale della riunione periodica tenuta ex art.35 del D.Lgs. 81/2008;
- b) notifica tempestiva degli infortuni, con particolare riguardo a quelli con prognosi maggiore o uguale a 20 gg. e quasi infortuni. L'Organismo di Vigilanza in tali casi potrà acquisire dal Datore di lavoro o suo incaricato, dall'RSPP e dal RSL:
  - le informazioni necessarie per verificare le cause dell'infortunio stesso;
  - le ragioni per le quali le misure di prevenzione e sicurezza non hanno, in tutto o in parte, funzionato;
  - le indicazioni circa le misure correttive che si intendono adottare per evitare la ripetizione delle condizioni che hanno consentito l'infortunio;
  - i successivi riscontri circa la effettiva adozione delle misure correttive;



- c) messa a disposizione del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 del T.U. in materia di Sicurezza (d.lgs. 81/2008), ivi compreso l'elenco delle sostanze pericolose e nocive ai sensi della normativa vigente;
- d) report periodico (di regola semestrale) sulla effettuazione degli interventi formativi in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro, ovvero segnalazione della mancata effettuazione di quelli programmati, indicandone le ragioni. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, assistere alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
- e) report periodico (di regola trimestrale) degli audit di conformità /non conformità svolti internamente sul SGSL aziendale;
- f) report periodico (di norma trimestrale) sullo stato di attuazione delle azioni correttive e/o di miglioramento individuate e programmate a seguito degli audit sopra richiamati o a seguito di segnalazioni interne.

All'Organismo di vigilanza dovranno essere inoltre segnalate tempestivamente:

- da parte del Medico Competente, variazioni del Protocollo Sanitario o le situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate. Tali segnalazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy, saranno riferite al tipo di mansione, alle sostanze utilizzate ed alla lavorazione che il medico competente ritiene possa avere incidenza sulla salute del lavoratore;
- da parte dei Preposti, interventi formali di sospensione delle attività lavorative ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 81/2008 per situazioni di pericolo o non conformità dei dispositivi di sicurezza o loro mancato uso.

L'Organismo di Vigilanza potrà, infine, sulla base delle informazioni pervenutegli, chiedere al RSPP o agli altri Destinatari della presente Parte Speciale gli ulteriori approfondimenti che riterrà opportuni.

In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa all'Organo Amministrativo, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 57 di 103
	PARTI SPECIALI		



Nell'ambito delle proprie competenze, l'Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche a campione, periodiche od occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, dandone atto nel verbale di propria competenza e nella relazione periodica all'Organo Amministrativo.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione al RSPP e all'Organo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

## **9. SANZIONI DISCIPLINARI**

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'Allegato B "Sistema Disciplinare" della Parte Generale del Modello medesimo.

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di procedure e protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di **particolare gravità** ai fini della determinazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle disposizioni di legge e contrattuali applicabili.



## PARTE SPECIALE “E”

### REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, VIOLAZIONE PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DEL DIRITTO DI AUTORE, FALSITÀ DI MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

#### 1. I REATI RILEVANTI

##### 1.1. Reati informatici

La Legge n. 48/2008 recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*” ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l’art. 24-*bis*, relativo ai reati informatici. Si evidenzia che talune fattispecie ivi richiamate sono state di recente riformulate per effetto della Legge n. 238/2021.

Si individuano di seguito le fattispecie di reato che potrebbero in astratto essere consumati nell’ambito delle attività dell’Ente:

- Falsità in documento informatico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.). Punisce chi integra uno dei reati relativi alle falsità in atti, se alcuna delle falsità previste dal Libro II, Titolo VII, Capo III c.p., riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria;
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.). Si realizza nel caso in cui un soggetto, abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all’accesso, si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.). Si realizza nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti,

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 59 di 103
	PARTI SPECIALI		



parti di apparati o strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.). Si realizza nel caso in cui un soggetto, fraudolentemente, intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Costituisce altresì reato la rilevazione, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, del contenuto delle comunicazioni intercettate;
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqües* c.p.). Si realizza nel caso in cui un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- Estorsione informatica (art. 629 comma 3 c.p.). Tale fattispecie punisce chiunque, mediante le condotte dei reati informatici di cui agli artt. 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinqües* ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.). Si realizza distruggendo, deteriorando o rendendo, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui;
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-*ter* c.p.). Si realizza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o



programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. È prevista una circostanza aggravante se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione de doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema; se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici;

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* c.p.). Si realizza nel caso in cui un soggetto, distrugga, danneggi, renda in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento attraverso il danneggiamento di informazioni e programmi ovvero attraverso l'introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi;
- Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater.1* c.p.). Si realizza nel caso in cui un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.). Si realizza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis* c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

## **1.2. Violazioni dei diritti di proprietà industriale e reati contro l'industria ed il commercio**

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 61 di 103
	PARTI SPECIALI		



- Turbata libertà dell'industria o del commercio (513 c.p.). La fattispecie punisce chi adopera la violenza sulle cose o utilizza mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o del commercio;
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513-bis c.p.). Il reato punisce chiunque, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale o produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La norma prevede una aggravante nel caso in cui le attività produttive siano finanziate, in tutto o in parte, dallo Stato o da enti pubblici.

### **1.3. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

- Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.). Tale fattispecie punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.). Tale reato sanziona chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Il reato punisce chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La norma sanziona anche la contraffazione e l'alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, nonché i soggetti i quali, senza essere concorsi nella contraffazione o alterazione, fanno uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dalla norma sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.



#### **1.4. Violazioni del diritto d'autore**

La L. 99/2009 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 la previsione di cui all'art. 25-*nonies* *“Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”*. Tra i reati ivi previsti, sono stati ritenuti rilevanti, in quanto se pur astrattamente, commissibili nell'ambito delle attività dell'Ente e nell'interesse di quest'ultimo le fattispecie previste:

- all'art. 171 c. 1 lett. *a-bis* l. 633/1941 che sanziona chi mette a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto, un'opera o di parte di un'opera di ingegno protetta;
- all'art. 171 c. 3, L. 633/1941 che sanziona chi mette a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto, un'opera o di parte di un'opera di ingegno protetta non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;
- all'art. 171-*bis*, c. 1 e 2, L. 633/1941 che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- all'art. 171-*ter*, L. 633/1941, comma 1, che punisce l'abusiva duplicazione, trasmissione, riproduzione o diffusione di altre opere protette dal diritto d'autore lettera a) e l'abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (lettera *h-bis*). Non sono invece state ritenute rilevanti le ipotesi previste alle lettere da b) a h) del medesimo articolo in quanto non inerenti alla attività tipica aziendale.
- All'art. 171-*ter*, L. 633/1941, comma 2, che punisce chiunque:

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 63 di 103
	PARTI SPECIALI		



- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1 art. 171-ter L. 633/1941;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 art. 171-ter L. 633/1941.

Nel caso specifico, le fattispecie di reato potrebbero essere consumate nell'interesse dell'Ente principalmente con riferimento ai sistemi informatici e ai programmi informatici utilizzati per lo svolgimento delle attività.

### **1.5. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali<sup>7</sup>**

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11 D.L. 105/2019);
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

<sup>7</sup> Si tratta di ipotesi di reato che, pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice Etico dell'Ente.



- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Reato di cui all'art.171-septies L. 633/1941;
- Reato di cui all'art. 171-octies L.633/1941.

### 1.6. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 7: RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (Art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001)		
491-bis c.p.	Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria	SI
615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	SI
615-quater c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	SI



617- <i>quater</i> c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	SI
617- <i>quinquies</i> c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	SI
635- <i>bis</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	SI
635- <i>ter</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico	SI
635- <i>quater</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	SI
635- <i>quater</i> .1 c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	SI
635- <i>quinquies</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	SI
640- <i>quinquies</i> c.p.	Frode informatica del certificatore di firma elettronica	NO
art. 1, comma 1 D.L. 105/2019	Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	NO
629 comma 3 c.p.	Estorsione informatica	SI

**CATEGORIA 8: RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI CONTRO L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, FALSITÀ IN SEGNI O STRUMENTI  
DI RICONOSCIMENTO (Artt. 25-*bis*, 25-*bis*.1 D.Lgs. n. 231/2001)**

453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	NO
454 c.p.	Alterazione di monete	NO
455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	SI
457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	SI
459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	NO
460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	NO
461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	NO
464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	NO
473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	SI
474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	NO
513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio	SI
513- <i>bis</i> c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	SI
514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali	NO



515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio	NO
516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	NO
517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	NO
517-ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	NO
517-quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	NO

<b>CATEGORIA 9: RISCHIO CONNESSO ALLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001)</b>		
171 c. 1 lett. a-bis) l. 633/1941	Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto, di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta	SI
171 c. 3 l. 633/1941	Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore	SI
171-bis c. 1 l. 633/1941	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	SI
171-bis c. 2 l. 633/1941	Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	SI
171-ter c. 1 l. 633/1941	Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte: - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a); - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b) - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c) - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto	SI



	<p>per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (<b>lett. d</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (<b>lett. e</b>)</li><li>- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (<b>lett. f</b>)</li><li>- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (<b>lett. f-bis</b>)</li><li>- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (<b>lett. h</b>)</li><li>- abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (lettera <b>h-bis</b>)</li></ul>	
171-ter c. 2 l. 633/1941	<p>Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (<b>lett. a</b>);</li><li>- in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunicazione al pubblico mediante immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (<b>lett. a-bis</b>);</li><li>- realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (<b>lett. b</b>);</li><li>- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (<b>lett. c</b>)</li></ul>	SI
171-septies l. 633/1941	<p>Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno</p>	NO
171-octies l. 633/1941	<p>Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale</p>	NO



## 2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Gli organi sociali dell'Ente ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- vigilare sui processi di approvvigionamento in genere e delle risorse informatiche in particolare;
- rispettare la proprietà intellettuale di terzi nello svolgimento delle attività di marketing e di tutte le attività che comportano l'utilizzo di opere soggette al diritto d'autore;
- rispettare i diritti di proprietà industriale detenuti da fornitori e progettisti terzi su materiali, prodotti, processi e progetti utilizzati dall'Ente per l'esercizio delle proprie attività e la realizzazione dei propri prodotti;
- porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse informatiche;
- monitorare e tener traccia dell'utilizzo del sistema informatico, dei programmi delle licenze e delle password personali e di sistema;
- rispettare la proprietà industriale di terzi ed a tal fine verificare, mediante consulenti specializzati e previamente all'uso, nuove denominazioni aziendali o di prodotto, soluzioni tecniche innovative o complesse ed altri elementi che possano far presupporre l'esistenza di diritti di proprietà industriale altrui;
- agire con clienti e fornitori in modo trasparente e collaborativo, nel rispetto della normativa vigente;



- porre in essere le attività utili a garantire al cliente che i prodotti e i servizi forniti siano in possesso di tutte le caratteristiche e le qualità promesse e dichiarate;
- informare le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premino la capacità, l'esperienza e l'efficienza evitando qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione.

### 3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, AREA AZIENDALE INTERESSATA E MISURE PREVISTE

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
MISURE TRASVERSALI	TUTTE	TUTTE	TUTTE	Organigramma Codice Etico Tracciabilità dei pagamenti Sistema informatico con gestionale Formazione e informazione Protocollo Whistleblowing Protocollo flussi informativi verso l'ODV

#### 3.1. Per quanto riguarda il rischio connesso alla **gestione informatica** e al **trattamento di dati**:

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
-----------	----------	-------------------	----------------	-----------------



<p>Dati, documenti e strumenti informatici e telematici</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione e trasmissione di dati o documenti in via informatica a soggetti pubblici; accesso a server o sistemi informatici della P.A.</li> <li>• Gestione e utilizzo di programmi e sistemi informatici e telematici che prevedono l'accesso, tramite internet, ad altri sistemi informatici protetti</li> <li>• Verifica e controllo sull'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e di telecomunicazione e predisposizione delle misure per la sicurezza dei dati</li> <li>• Trattamento dei dati personali</li> </ul>	<p>MEDIA</p>	<p>Alta Direzione          Amministrazione          URP          Responsabile Comunicazione Esterna          Responsabile Rapporti con la Regione          Responsabile Rete Informatica e telefonica          Responsabile Privacy e salvaguardia dei dati          Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte          In generale, personale che utilizza strumenti informatici o telematici, particolarmente se con connessione a internet          Soggetti interni che vi prestano assistenza          Consulenza esterna</p>	<p>MISURE TRASVERSALI</p> <p>Misure di sicurezza sul sistema informatico (definizione dei livelli di autorizzazione all'accesso dei dati, credenziali di autenticazione, software antivirus e firewall, backup dei dati)</p> <p>Adempimenti in materia di protezione dei dati personali ex c.d. GDPR e D.lgs. n. 196/2003</p> <p>Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici          Procedura per la gestione dei rapporti con la P.A. - trasmissione di dati alla P.A. mediante sistema informatico o supporto telematico</p>
---	--	--------------	---	---

**3.2. Per quanto riguarda il rischio connesso ai diritti di proprietà industriale, ai reati contro l'industria e il commercio nonché di falsità in segni o strumenti di riconoscimento:**

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
-----------	----------	-------------------	----------------	-----------------



Falsità in monete	Gestione di denaro contante - Ricezione pagamenti in denaro	BASSA	Alta Direzione Amministrazione URP Segreteria Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI  Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio
Tutela dell'industria e del commercio	Consegna di prodotti/materiale recante marchi o segni distintivi	BASSA	Alta Direzione Amministrazione Segreteria Ogni docente Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI  Procedura per gestire l'utilizzo della proprietà industriale e la tutela di diritti di terzi
Turbative della concorrenza	Gestione dei rapporti con clienti e fornitori e/o concorrenti	BASSA	Alta Direzione Amministrazione URP Responsabile Comunicazione Esterna Segreteria Ogni docente Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI

**3.3. Per quanto riguarda il rischio connesso al diritto d'autore:**



TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
Diritti di copyright	Acquisto e utilizzo di programmi informatici	MEDIA	Alta Direzione Amministrazione Responsabile Rete informatica e telefonica Segreterie In generale, personale che utilizza strumenti informatici o telematici, particolarmente se con connessione a internet Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI Misure di sicurezza sul sistema informatico (definizione dei livelli di autorizzazione all'accesso dei dati, credenziali di autenticazione, software antivirus e firewall, backup dei dati)  Regolamento informatico Procedura per regolare l'approvvigionamento, l'acquisto e l'utilizzo di beni soggetti al diritto d'autore
Diritti di copyright	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo e divulgazione di testi di proprietà di terzi nel materiale formativo o pubblicitario</li> <li>• Utilizzo e divulgazione di immagini, fotografie e musiche di proprietà di terzi nel materiale formativo e/o pubblicitario</li> </ul>	MEDIA	Alta Direzione Amministrazione Responsabile Comunicazione Esterna Segreterie Ogni docente In generale, personale che utilizza strumenti informatici o telematici, particolarmente se con connessione a internet Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI  Regolamento informatico Procedura per regolare l'approvvigionamento, l'acquisto e l'utilizzo di beni soggetti al diritto d'autore



#### **4. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Nell'ambito delle "attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nella Parte Generale del Modello le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Report periodico (di norma annuale) sui controlli effettuati sull'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e sulle licenze di software installate sugli strumenti informatici aziendali;
- b) Revisione del Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici e/o del Documento Programmatico della Sicurezza;
- c) Notizie di anomalie nell'utilizzo dei sistemi o strumenti informatici aziendali e/o in merito ai software ivi installati, inclusi *data breach*;
- d) Contratti o accordi di acquisto o licenza di diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, etc,) o d'autore (di regola semestrale);
- e) Diffide da parte di terzi in merito all'utilizzo di diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, etc,) o d'autore.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 74 di 103
	PARTI SPECIALI		



- segnalare all’Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

Inoltre, tutti i membri dell’Ente saranno tenuti a segnalare all’Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante l’utilizzo dei sistemi informatici effettuato in violazione delle norme aziendali o legali nonché riguardanti la violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi.

L’Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell’attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Inoltre, all’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente segnalata ogni notizia o evidenza relativa all’utilizzo dei sistemi informatici aziendali e di terzi effettuato in violazione delle norme aziendali o legali.

L’Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

## **5. SANZIONI DISCIPLINARI**

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dall’Allegato B “Sistema disciplinare” della Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.



## PARTE SPECIALE “F”

### REATI AMBIENTALI

#### 1. I REATI RILEVANTI

Con il D.lgs. 121/2011 è stata attuata nell’ordinamento italiano la Direttiva 2008/99/CE che impone agli Stati membri di prevedere adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente e di configurare una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel caso di specifiche condotte illecite “*poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza*” (art. 3) nell’interesse o a vantaggio delle persone giuridiche stesse e sono stati quindi introdotti all’art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001 i reati ambientali tra i reati presupposto della responsabilità da reato degli enti.

Con la L. 68/2015 sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto ulteriori fattispecie delittuose in materia ambientale. In linea con i principi contenuti nella Direttiva 2008/99 CE e diversamente dalla maggior parte delle contravvenzioni esistenti in materia ambientale, per lo più contenute nel D.lgs. 152/2006, i nuovi delitti richiedono, per il loro perfezionamento, il verificarsi di un danno o di un pericolo concreto di danno e, tranne che per due fattispecie di reato (inquinamento e disastro ambientale) la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo.

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei principi di comportamento che i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle attività svolte dall’azienda e considerate “a rischio”, la commissione dei reati presupposto della responsabilità *ex crimine* degli Enti in materia ambientale, così come individuati nel dell'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001.

Oltre alle ipotesi delittuose di inquinamento ambientale colposo e di disastro ambientale colposo, i reati sotto riportati che prevedono l’applicazione dell’arresto e/o dell’ammenda quale sanzione penale possono essere integrati anche **a titolo colposo**. Ai sensi dell’art. 43 c.p. un reato è colposo quando

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 76 di 103
	PARTI SPECIALI		



l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Con riferimento all'attività svolta dall'Ente, si richiamano gli illeciti che si sono ritenuti rilevanti in quanto potrebbero astrattamente integrare ipotesi di rischio per l'Ente:

### **1.1. Reati contro l'ambiente previsti nel Titolo VI-bis del Codice Penale**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): chiunque abusivamente cagiona, anche colposamente, una compromissione o un deterioramento *significativi e misurabili*
  - a. delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  - b. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna;
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): chiunque abusivamente cagiona, anche colposamente, un disastro ambientale. Configura disastro ambientale alternativamente:
  - 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
  - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

### **1.1. In materia di rifiuti**

- Gestione illecita di rifiuti non pericolosi (art. 256 c. 1 lett. a D.lgs. 152/2006): chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 77 di 103
	PARTI SPECIALI		



smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216;

- Gestione illecita di rifiuti pericolosi (art. 256 c. 1 lett. b D.lgs. 152/2006): chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216;
- Discarica abusiva (art. 256 c. 3 primo periodo, D.lgs. 152/2006): chiunque realizza o gestisce una discarica di rifiuti non pericolosi non autorizzata;
- Discarica abusiva (art. 256 c. 3 secondo periodo D.lgs. 152/2006): chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi;
- Miscelazione illecita (art. 256 c. 5 D.lgs. 152/2006): chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- Inosservanza di prescrizioni (art. 256 c. 4 D.lgs. 152/2006): inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
- Predisposizione o uso di certificati falsi (art. 258 c. 4 secondo periodo, D.lgs. 152/2006): chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto;
- Traffico illecito (art. 259 c. 1 D.lgs. 152/2006): chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena;
- Traffico illecito (art. 452-*quaterdecies* c. 1 c.p.): chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento



di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

### **1.2. In materia di sostanze pericolose e di gestione delle emergenze che potrebbero comportare la potenziale contaminazione delle matrici ambientali**

- Omissa bonifica (art. 257 c. 1 D.lgs. 152/2006): chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti d.lgs. 152/2006;
- Omissa comunicazione agli Enti al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante (art. 257 c. 1 D.lgs. 152/2006): mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 d.lgs. 152/2006;
- Omissa bonifica (art. 257 c. 2 D.lgs. 152/2006): chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con sostanze pericolose, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti d.lgs. 152/2006.

### **1.3. In materia di scarichi**

- Scarico illecito (art. 137 c. 2 D.lgs. 152/2006): chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- Scarico illecito (art. 137 c. 3 D.lgs. 152/2006): chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del



d.lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107 c. 1 e 108 c. 4;

- Scarico illecito (art. 137 c. 5 primo periodo D.lgs. 152/2006): chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, c. 1;
- Scarico illecito (art. 137 c. 5 secondo periodo D.lgs. 152/2006): chiunque superi i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali;
- Scarico illecito (art. 137 c. 11 D.lgs. 152/2006): chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del d.lgs. 152/2006.

#### **1.4. Area emissioni in atmosfera**

- Violazione dei valori di qualità dell'aria (art. 279 D.lgs. 152/2006): chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente e se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

#### **1.5. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali<sup>8</sup>**

<sup>8</sup> Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice Etico della Società.

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 80 di 103
	PARTI SPECIALI		



- Deposito illecito di rifiuti sanitari (art. 256 c. 6 D.lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 452-*quaterdecies* c. 2 c.p.);
- Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento (art. 137 c. 13 D.lgs. 152/2006);
- Inquinamento colposo o doloso in mare da parte di navi (art. 9 c. 1 e 2 e 8 c. 1 e 2 D.lgs. 202/2007);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi (art. 1 c. 1 e 2, art. 2 c. 1 e 2, art. 3-*bis* c. 1 L. n. 150/1992);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 c. 6 L. 549/1993): Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

### 1.6. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 10: RISCHIO CONNESSO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE AMBIENTALE (Art.25- <i>undecies</i> D.lgs. 231/2001)		
DELITTI CONTRO L'AMBIENTE		
452- <i>bis</i> c.p.	Inquinamento ambientale, anche colposo	SI
452- <i>quater</i> c.p.	Disastro ambientale, anche colposo	SI
452- <i>sexies</i> c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	NO
SPECIE ED AREE PROTETTE		



727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	NO
733-bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	NO
1 c. 1 e 2, 2 c. 1 e 2 L. 150/1992	Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi: importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente	NO
3-bis, c. 1, L. 150/1992	Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi: falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali	NO
<b>AREA SCARICHI</b>		
137.2 D.Lgs. 152/06	Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	SI
137.3 D.Lgs. 152/06	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti	SI
137.5 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> D.Lgs. 152/2006	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente	SI
137.11 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> p. D.Lgs. 152/06	Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo	SI
137.13 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> p. D.Lgs. 152/06	Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente	NO
9, c. 1 e 2, D.Lgs. 202/07	Inquinamento colposo causato dallo scarico in mare da parte di navi	NO
8, c. 1 e 2, D.Lgs. 202/07	Inquinamento doloso causato dallo scarico in mare da parte di navi	NO
<b>AREA RIFIUTI</b>		
256 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/06	Gestione illecita di rifiuti non pericolosi - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	SI



256 c. 1 lett. b) D.Lgs. 152/06	Gestione illecita di rifiuti pericolosi - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	SI
256 c. 3 D.Lgs. 152/06	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi	SI
256 c. 3 D.Lgs. 152/06	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi	SI
256 c. 5 D.Lgs. 152/06	Attività non consentite di miscelazione di rifiuti	SI
256 c. 4 D.Lgs. 152/06	Inosservanza delle prescrizioni in materia di rifiuti	SI
256 c. 6 D.Lgs. 152/06	Deposito illecito di rifiuti sanitari	NO
257 c. 1 D.Lgs. 152/06	Omessa bonifica	SI
257 c. 1 D.Lgs. 152/06	Omessa comunicazione agli Enti al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante	SI
257 c. 2 D.Lgs. 152/06	Omessa bonifica di contaminazione causata da sostanze pericolose	SI
258 c. 4 D.Lgs. 152/06	Predisposizione o uso di certificati falsi durante il trasporto di rifiuti	SI
259 D.Lgs. 152/06	Traffico illecito di rifiuti	SI
452- <i>quaterdecies</i> c. 1 c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	SI
452- <i>quaterdecies</i> c. 2 c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	NO



AREA EMISSIONI		
279 d.lgs. 152/2006	Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa	SI
3, c. 6, l. 549/1993	Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono	NO

## 2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le operazioni a rischio sono svolte conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

L'Azienda ha impostato il proprio Modello organizzativo conformemente ai requisiti di formalizzazione e chiarezza. Viene attuata una separazione delle funzioni debitamente comunicate anche alle responsabilità e alla ripartizione dei ruoli e delle competenze.

Ai fini della presente Parte Speciale, i Destinatari devono:

- rispettare la normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento a quella prevista in materia di rifiuti, scarichi, emissioni, uso di sostanze pericolose, contaminazioni;
- collaborare attivamente con gli organi di controllo e con le Pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e tempestività, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio di vigilanza esercitato;
- in considerazione della particolarità della normativa in materia ambientale, in caso di dubbio, contattare tempestivamente qualificati consulenti esterni per un loro parere;



- evitare qualsiasi comportamento che possa anche indirettamente determinare effetti pregiudizievoli all'ambiente e che possa integrare le fattispecie di reato che costituiscono reato presupposto della responsabilità ex crimine degli enti (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001).

È, inoltre, fatto espressamente divieto di:

- esporre, nelle comunicazioni e trasmissioni di dati, fatti non corrispondenti al vero;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo (anche in sede di ispezione) da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

### **3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, AREA AZIENDALE INTERESSATA E MISURE PREVISTE**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>INTENSITÀ RISCHIO</b>	<b>AREA AZIENDALE</b>	<b>MISURE PREVISTE</b>
MISURE TRASVERSALI	TUTTE	TUTTE	TUTTE	Organigramma Codice Etico Tracciabilità dei pagamenti Sistema informatico con gestionale Formazione e informazione Protocollo Whistleblowing Protocollo flussi informativi verso l'ODV



Rifiuti	Gestione delle attività aziendali che generano rifiuti: individuazione e classificazione dei rifiuti prodotti, gestione del deposito temporaneo o di eventuali siti di stoccaggio; individuazione del trasportatore e dell'impianto di recupero o smaltimento finale	MEDIA	<p>Alta Direzione          Amministrazione          Responsabile Ambiente          Segreterie          Ogni docente          Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte          In generale, gli operatori che si occupano della gestione dei rifiuti, della movimentazione di mezzi e sostanze e della gestione della documentazione ambientale</p> <p>Eventuali soggetti esterni incaricati di prestare consulenza o assistenza in materia ambientale</p>	<p>MISURE TRASVERSALI</p> <p>Procedura per la gestione degli aspetti ambientali</p>
Scarichi	Gestione delle attività aziendali che generano scarichi	BASSA	<p>Alta Direzione          Amministrazione          Responsabile Ambiente          Segreterie          Ogni docente          Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte          In generale, gli operatori che si occupano della gestione dei rifiuti, della movimentazione di mezzi e sostanze e della gestione della documentazione ambientale</p> <p>Eventuali soggetti esterni incaricati di prestare consulenza o assistenza in materia ambientale</p>	<p>MISURE TRASVERSALI</p> <p>Procedura per la gestione degli aspetti ambientali</p>



Emissioni	Gestione delle attività aziendali che generano emissioni	BASSA	<p>Alta Direzione          Amministrazione          Responsabile Ambiente          Segreterie          Ogni docente          Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte          In generale, gli operatori che si occupano della gestione dei rifiuti, della movimentazione di mezzi e sostanze e della gestione della documentazione ambientale</p> <p>Eventuali soggetti esterni incaricati di prestare consulenza o assistenza in materia ambientale</p>	<p>MISURE TRASVERSALI</p> <p>Procedura per la gestione degli aspetti ambientali</p>
Bonifiche	Gestione delle attività che potrebbero generare una contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali o sotterranee	BASSA	<p>Alta Direzione          Amministrazione          Responsabile Ambiente          Segreterie          Ogni docente          Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte          In generale, gli operatori che si occupano della gestione dei rifiuti, della movimentazione di mezzi e sostanze e della gestione della documentazione ambientale</p> <p>Eventuali soggetti esterni incaricati di prestare consulenza o assistenza in materia ambientale</p>	<p>MISURE TRASVERSALI</p> <p>Procedura per la gestione degli aspetti ambientali</p>



Sostanze pericolose	Gestione di sostanze pericolose	BASSA	Alta Direzione Amministrazione Responsabile Ambiente Segreterie Ogni docente Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte In generale, gli operatori che si occupano della gestione dei rifiuti, della movimentazione di mezzi e sostanze e della gestione della documentazione ambientale  Eventuali soggetti esterni incaricati di prestare consulenza o assistenza in materia ambientale	MISURE TRASVERSALI  Procedura per la gestione degli aspetti ambientali
---------------------	---------------------------------	-------	---	--

#### 4. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito delle "attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nella Parte Generale del Modello (capitolo 2.6) le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Report periodico (di norma trimestrale) degli audit di conformità /non conformità in materia ambientale svolti internamente e da auditor esterni;



- b) Report periodico (di norma trimestrale) sullo stato di attuazione delle azioni correttive e/o di miglioramento individuate e programmate a seguito degli audit sopra richiamati o a seguito di segnalazioni interne;
- c) Notizia di eventi di inquinamento, anche solo potenziale, rilevati nel corso delle attività aziendali;
- d) Notizia di prescrizioni in materia ambientale impartite all'Ente dalle competenti autorità, loro programmazione ed attuazione;
- e) Report periodico (di norma semestrale) in merito alle comunicazioni/dichiarazioni obbligatorie di legge rese dall'Ente in merito alla gestione degli aspetti ambientali.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste



da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato.

## **5. SANZIONI DISCIPLINARI**

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'Allegato B "Sistema disciplinare" della Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.



## **PARTE SPECIALE “G”**

### **ALTRI REATI**

#### **1. I REATI RILEVANTI**

##### **1.1. Criminalità Organizzata**

La L. n. 94/2009 “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*” ha introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 la previsione di cui all’art. 24-ter “*Delitti di Criminalità Organizzata*”. In particolare, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti nel caso di commissione dei reati di natura associativa, ed in particolare dell’associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e l’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Ai sensi del c. 3 dell’art. 416-bis c.p., l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. In detti reati è punita anche la semplice partecipazione all’associazione.

Con l’introduzione dei reati associativi l’ente può essere chiamato a rispondere di qualsiasi delitto, anche non compreso tra i reati presupposto (es. turbativa d’asta), qualora sussista l’associazione a delinquere. I reati associativi comportano complesse questioni ermeneutiche legate alla loro struttura peculiare che prevede la realizzazione di un’associazione a delinquere (reato mezzo), finalizzata alla commissione di una serie di delitti (reati fine).

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 91 di 103
	PARTI SPECIALI		



L'associazione a delinquere si realizza infatti in presenza di un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, sanzionando coloro che promuovono, costituiscono e organizzano l'associazione ma anche che partecipino alla stessa. La responsabilità del singolo associato può, peraltro, essere affermata anche qualora egli non abbia preso parte ad alcuna delle imprese criminose, essendo sufficiente la sua mera adesione al sodalizio criminoso; non risponderà invece del suddetto delitto di pericolo colui che partecipi alla commissione di uno o più reati, qualora ignori l'esistenza dell'associazione. Peraltro, in assenza della continuità dell'attività delittuosa in favore dell'associazione (cd. permanenza) o dell'elemento psicologico del reato (caratterizzato sia dal dolo generico, quale coscienza e volontà di aderire ad un'associazione per delinquere, che del dolo specifico, quale intenzione di contribuire al mantenimento dell'associazione e nel realizzare il programma delittuoso della stessa in un rapporto di stabile collaborazione con gli altri membri), più che una partecipazione alla società per delinquere potrebbe configurarsi un concorso esterno nel reato associativo.

Nell'associazione di tipo mafioso, il concorso nel reato è utilizzato per sanzionare i soggetti esterni all'affiliazione che operano tuttavia a sostegno dell'associazione mafiosa; il favoreggiamento personale si configura qualora vi sia episodicità dei comportamenti.

Il rischio che persone riconducibili all'ente possano occasionalmente appoggiare, favorire, promuovere o concorrere (anche nella forma del concorso esterno<sup>9</sup>) ad un'associazione criminosa, indipendentemente dalle dimensioni dell'ente, è particolarmente critico nelle fasi di identificazione dei partner, subappaltatori e fornitori, soprattutto quando si opera in settori di attività e luoghi dove notoriamente l'influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è diffusa.

## 1.2. Intralcio alla Giustizia

<sup>9</sup> Codice Penale – Capo III: DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO – Art. 110 c.p. Pena per coloro che concorrono nel reato: Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.



La L. 116/2009 di ratifica alla Convenzione ONU sulla corruzione, all'art. 4, ha previsto l'introduzione nel D.lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-*decies*, prevedendo una responsabilità dell'ente in caso di realizzazione dei reati di intralcio alla giustizia, quali l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

### **1.3. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)**

Il reato sanziona chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ovvero utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante la suddetta attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, intendendo per tale anche la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

### **1.4. Immigrazione clandestina**

Si evidenzia in questa area il reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, in relazione alle ipotesi aggravate da: i) essere i lavoratori occupati in numero superiore a tre; ii) essere i lavoratori occupati minori in età non lavorativa; iii) essere i lavoratori occupati sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis terzo comma del c.p., in quanto esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro di cui al comma 12-*bis* dell'art. 22 del D.Lgs. 286/1998.

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 93 di 103
	PARTI SPECIALI		



### **1.5. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**

Con la Legge 167 del 20 novembre 2017 sono stati introdotti nel novero dei reati c.d. presupposto all'art. 25-terdecies del D.lgs. 231/2001, i reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975, relativi alla propaganda ovvero all'istigazione e all'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione qualora si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Con successivo Decreto Legislativo 21 del 1 marzo 2018, l'art. 3 della L. 654/1975 è stato abrogato e sostituito dall'art. 604-bis c.p. rubricato "*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*". In merito a questa fattispecie, si segnala che, rispetto al comma 3-bis dell'art. 3 della L. 654/75 (unica parte dell'art. 3 in questione che l'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001 richiamava), la fattispecie dell'art. 604-bis c.p. ricomprende condotte ulteriori. È altresì punito, infatti: a) chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. L'articolo vieta, inoltre, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e punisce anche la sola partecipazione o assistenza a tali gruppi nonché coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni. Sono sostanzialmente condotte che già erano punite ai sensi dell'art. 3 L. 654/1975, ma che ora devono ritenersi comprese nell'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001.

### **1.6. Reati contro il patrimonio culturale**

I reati contro il patrimonio culturale hanno assunto rilevanza ai fini della prevenzione dei reati ex D.lgs. n. 231/2001 per effetto della Legge n. 22/2022, recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*"; tale legge, di riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, ha inserito le relative fattispecie criminose nel Codice Penale (si veda il titolo VII-bis "*Dei delitti contro il patrimonio culturale*") modificando la disciplina

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 94 di 103
	PARTI SPECIALI		



della confisca e inasprendo sensibilmente il trattamento sanzionatorio. Per quanto di diretto interesse ai fini della responsabilità amministrativa di società ed enti ex D.lgs. n. 231/2001, è stato esteso il catalogo dei reati presupposto, mediante l'introduzione di due articoli nel D.Lgs. 231/2001: art. 25-septiesdecies – "Delitti contro il patrimonio culturale" e art. 25-duodevicies c.p. – "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

### 1.7. Tabella riepilogativa

<b>CATEGORIA 11: RISCHIO DI COMMISSIONE DI ALTRI REATI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.Lgs. n. 231/2001 (Art. 24-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-decies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-septiesdecies e 25-duodevicies D.Lgs. n. 231/2001 e art. 10 della L. n. 146/2006)</b>		
416 c.p.	Associazione per delinquere	SI
416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni	SI
416-ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso	NO
416 c. 6 c.p.	Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998	NO
74, D.P.R. 309/1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	NO
407, co. 2, lett. a), nr 5) c.p.p.	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo della Legge 18 aprile 1975, n. 110	NO
630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	NO
25-quater D.Lgs. 231/2001	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	NO
583-bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	NO
600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	NO
600-bis c.p.	Prostituzione minorile	NO
600-ter c.p.	Pornografia minorile	NO
600-quater c.p.	Detenzione o accesso a materiale pornografico, Pornografia virtuale	NO



600- <i>quater</i> .1 c.p.		
600- <i>quinquies</i> c.p.	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	NO
601 c.p.	Tratta di persone	NO
602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi	NO
603- <i>bis</i> c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	SI
609- <i>undecies</i> c.p.	Adescamento di minorenni	NO
377- <i>bis</i> c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI
3 e 10 L. 146/2006	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- <i>quater</i> del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43) in ambito transnazionale	NO
3 e 10 L. 146/2006	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309) in ambito transnazionale	NO
3 e 10 L. 146/2006	Immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) in ambito transnazionale	NO
3 e 10 L. 146/2006	Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) in ambito transnazionale	NO
22 c. 12- <i>bis</i> D.Lgs. 286/1998	Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato, o di cui non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, nelle ipotesi in cui: i) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; ii) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; iii) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 c.p.	SI
12, c. 3, 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> e 5 D.Lgs. 286/1998	Reati relativi alle immigrazioni clandestine	NO
3 c. 3- <i>bis</i> L. 654/1975 (art. 604- <i>bis</i> c.p.)	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	SI
22 c. 4 L. 219/2005	Stabile utilizzo di una struttura allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro	NO
1 L. 401/1989	Frode in competizioni sportive	NO



4 L. 401/1989	Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommesse	NO
art. 518- <i>bis</i> c.p.	Furto di beni culturali	SI
art. 518- <i>ter</i> c.p.	Appropriazione indebita di beni culturali	SI
art. 518- <i>quater</i> c.p.	Ricettazione di beni culturali	SI
art. 518- <i>sexies</i> c.p.	Riciclaggio di beni culturali	SI
art. 518- <i>octies</i> c.p.	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	SI
art. 518- <i>novies</i> c.p.	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	NO
art. 518- <i>decies</i> c.p.	Importazione illecita di beni culturali	NO
art. 518- <i>undecies</i> c.p.	Uscita o esportazioni illecite di beni culturali	SI
art. 518- <i>duodecies</i> c.p.	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici	SI
art. 518- <i>terdecies</i> c.p.	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	SI
art. 518- <i>quaterdecies</i> c.p.	Contraffazione di opere d'arte	SI



## **2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE**

Gli organi sociali dell'Ente ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- porre in essere correttamente, legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione aziendale;
- osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assunzioni di personale e monitorare nonché adeguatamente registrare tutti i documenti necessari in base alla legge;
- prestare attenzione e controllo su qualsiasi rapporto con soggetti coinvolti in procedimenti di natura penale che possa comportare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio o interesse per l'Ente;
- astenersi da qualsiasi operazione che, in associazione con altri soggetti, anche aziendali, possa configurare reato;
- prevedere adeguate misure di controllo preventivo del materiale di comunicazione, pubblicità e marketing verso l'esterno, in modo da poter intercettare, prima della divulgazione, comunicazioni o forme di pubblicità o marketing che dovessero contenere frasi, immagini o altri elementi discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;



- in vista del possibile impiego di lavoratori extracomunitari, integrare le procedure in essere, in particolare prevedendo, nei contratti con i lavoratori extracomunitari, l'inserimento di una clausola contrattuale che vincoli il lavoratore a comunicare eventuali modifiche sullo stato del permesso di soggiorno.

### 3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, AREA AZIENDALE INTERESSATA E MISURE PREVISTE

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
MISURE TRASVERSALI	TUTTE	TUTTE	TUTTE	Organigramma Codice Etico Tracciabilità dei pagamenti Sistema informatico con gestionale Formazione e informazione Protocollo Whistleblowing Protocollo flussi informativi verso l'ODV
Procedimenti giurisdizionali di carattere penale	Rapporti con persone coinvolte quali persone offese, testimoni o persone informate dei fatti in un procedimento penale	REMOTA	Alta Direzione Amministrazione Segreteria Ogni docente Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI



Reati associativi	Rapporti di natura associativa con soggetti terzi	BASSA	Alta Direzione Amministrazione Responsabile Comunicazione Esterna URP Responsabile Rapporti con la Regione Segreterie Ogni docente Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; impiego di lavoratori extracomunitari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione del personale, delle assunzioni e delle trasferte e dell'organizzazione del lavoro</li> <li>• Gestione delle assunzioni e del rapporto di lavoro con riguardo al personale extracomunitario</li> </ul>	BASSA	Alta Direzione Amministrazione Responsabile Comunicazione Esterna URP Segreterie Ogni docente Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI Procedura approvvigionamento risorse umane
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione del personale e delle assunzioni</li> <li>• Gestione delle comunicazioni e del materiale pubblicitario</li> </ul>	BASSA	Alta Direzione Amministrazione Responsabile Comunicazione Esterna URP Segreterie Ogni docente Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI



Tutela dei beni culturali e paesaggistici	Svolgimento attività in contesti di rilievo culturale o paesaggistico	BASSA	Alta Direzione Amministrazione URP Segreterie Ogni docente Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte Soggetti interni che vi prestano assistenza  Consulenza esterna	MISURE TRASVERSALI
---	---	-------	---	--------------------

#### 4. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito delle "attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nella Parte Generale del Modello (capitolo 2.6), le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Report periodico (di regola trimestrale) sugli accordi con società terze operanti nel medesimo settore di attività;
- b) Notizia di procedimenti penali che coinvolgano amministratori o dirigenti dell'Ente per attività svolte nell'esercizio delle funzioni aziendali;
- c) Report periodico (di regola semestrale) sulle assunzioni di personale extracomunitario;
- d) Report periodico (di regola annuale) sui contratti di somministrazione di mano d'opera o analoghi.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:



- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Gli organi sociali dell'Ente devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni Operazione a Rischio. Inoltre, all'Organismo di Vigilanza devono essere tempestivamente segnalate le seguenti informazioni:

- esistenza di procedimenti penali che coinvolgono personale dell'Ente quali imputati, testimoni o persone informate dei fatti;
- assunzione e/o di definizione di un accordo di consulenza da parte dell'Ente con personale straniero non comunitario e/o di soggetti destinati a svolgere le attività presso paesi esteri, ove attuati in deroga alle procedure aziendali.



## 5. SANZIONI DISCIPLINARI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'Allegato B "Sistema Disciplinare" alla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.



# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

## *PARTE GENERALE*

ex DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SS.MM.II.

## *ALLEGATO A – ELENCO REATI 231*



Allo stato di emanazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, salve le successive modifiche ed integrazioni, i reati che determinano l'applicazione della disciplina del D.lgs. 231/2001 (il "Decreto") sono i seguenti, raggruppati per articolo di riferimento nel Decreto:

- i. **articolo 24 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico:** malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, c. 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p), frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/1986), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353- *bis* c.p.);
- ii. **articolo 24-*bis* - Delitti informatici e trattamento illecito di dati:** documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-*ter* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater.1* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.); frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.); violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, c. 11, D.L. n. 105/2019); estorsione informatica (art. 629 comma 3 c.p.);
- iii. **articolo 24-*ter* - Delitti di criminalità organizzata:** associazione per delinquere (art. 416



c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (D.P.R. 309/90 art. 74), tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. n. 203/1991); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a, numero 5, c.p.p.);

- iv. **articolo 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione:** concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.); se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea: peculato (art. 314, comma 1), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.).
- v. **articolo 25-*bis* - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:** falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate (artt. 453, 454, 455, 457 c.p.), falsificazione di valori in bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), falsificazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.);
- vi. **articolo 25-*bis*.1 - Delitti contro l'industria ed il commercio:** turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.), frodi contro le industrie nazionali e nell'esercizio del



commercio (artt. 514, 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

- vii. **articolo 25-ter - Reati societari:** false comunicazioni sociali (art. 2621), fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), falso in prospetto (ex art. 2623 c.c.)<sup>1</sup>, impedito controllo (art. 2625, c. 2 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), formazione fittizia del capitale (ex art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c. 1 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2 c.c.); false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (in caso di operazioni straordinarie transfrontaliere, art. 54 D.Lgs. n. 19/2023);
- viii. **articolo 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali:** delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270 – 270-sexies, 280 – 280-ter, 289-bis, 289-ter, 302, 304 – 307 c.p., art. 5 D.Lgs. n. 625/1979), impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo e danneggiamento delle installazioni a terra (art. 1 e 2 L. n. 342/1976), reati riguardanti navi o installazioni fisse (art. 3 L. n. 422/1989), reati previsti dalla Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);

<sup>1</sup> L'art. 34 della legge 262/2005 ha abrogato il reato presupposto precedentemente previsto dall'art. 2623 c.c. ovvero il falso in prospetto, sostituendolo con una nuova fattispecie inserita all'interno del corpo normativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 all'art. 173 bis. Orbene, l'art. 25 ter d.lgs. 231/2001 – alle lettere d ed e – prevede la responsabilità dell'ente per il reato di falso in prospetto, continuando però a richiamare la contravvenzione dell'art. 2623, co. 1 (art. 25 ter, lett. d) ed il delitto ex art. 2623, co. 2 (art. 25 ter, lett. e).

Secondo parte della dottrina il difetto di coordinamento non sarebbe affatto irrilevante, tanto da interrogarsi se, dopo la menzionata modifica del falso in prospetto, residua ancora la possibilità di imputare questo delitto per configurare una responsabilità amministrativa in capo ad una persona giuridica. Altri autori ritengono che la responsabilità dell'ente collettivo in relazione all'illecito *de quo*, non sarebbe venuta meno per effetto delle modifiche all'impianto sanzionatorio del TUF apportate dalla legge sul risparmio. Secondo questa tesi, l'art. 25 ter d.lgs. 231/2001 opererebbe un rinvio non soltanto recettizio al reato di falso in prospetto (così come concepito – inizialmente – nell'art. 2623 Cod. civ.), bensì un rinvio formale concernente anche le successive modifiche della disciplina sanzionatoria dell'illecito in questione.



- ix. **articolo 25-*quater*.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:** reati di pratiche di mutilazione degli organi sessuali femminili (art. 583-*bis* c.p.);
- x. **articolo 25-*quinqes* - Delitti contro la personalità individuale:** delitti in materia di schiavitù, prostituzione e pornografia minorile (artt. 600 – 600-*quinqes*, 601, 602), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.);
- xi. **articolo 25-*sexies* e art. 187-*quinqies* del D.Lgs. n. 58/1998 - Abusi di mercato:** manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998), abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate, insider trading secondario (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998), divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014), divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014);
- xii. **articolo 25-*septies* - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:** si tratta delle fattispecie di reato previste dagli artt. 589 e 590 c.p.;
- xiii. **articolo 25-*octies* - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio:** ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.);
- xiv. **articolo 25-*octies* 1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori:** indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento art. (493-*ter* c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.), frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.), delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio previsti dal codice penale, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (25-*octies*.1 D.Lgs. 231/2001), trasferimento fraudolento di valori (art. 512- *bis* c.p.);
- xv. **articolo 25-*novies* - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:** delitti di cui agli artt. 171 c. 1, lettera a-*bis* e c. 3, 171-*bis* c. 1 e 2, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies* L. n. 633/1941;
- xvi. **articolo 25-*decies* - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni**



- mendaci all'autorità giudiziaria:** reato di cui all'art. 377-*bis* del c.p.;
- xvii. **articolo 25-*undecies* - Reati ambientali:** inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqüies* c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.), uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.), altri reati relativi a specie protette (artt. 1, 2, 3-*bis* e 6 L. n. 150/1992), violazioni in materia di scarichi (art. 137 D.Lgs. n. 152/2006), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. n. 152/2006), inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. n. 152/2006), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. n.152/2006), traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. n. 152/2006), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.), violazione relative alle emissioni (art. 279 c. 5, d.lgs. 152/2006), cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono (art. 3 L. n. 549/1993), reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007);
- xviii. **articolo 25-*duodecies* - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1998) nonché reati relativi alle c.d. immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D.Lgs. n. 286/1998);
- xix. **articolo 25-*terdecies* – Razzismo e xenofobia;** propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.)<sup>2</sup>;
- xx. **articolo 25-*quaterdecies* - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:** reati di cui agli artt. 1 e 4 L. n. 401/1989;
- xxi. **articolo 25-*quinqüesdecies* - Reati tributari:** delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11);

<sup>2</sup> Per effetto degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 21/2018, la disposizione dell'art. 3 L. 654/1975 è ora riportata nell'art. 604-*bis* c.p., il quale, secondo l'opinione preferibile, deve comunque intendersi richiamato dall'art. 25-*terdecies* D.Lgs. 231/2001, nonostante quest'ultimo articolo contenga ancora il riferimento della disposizione di cui al solo art. 3 comma 3-*bis* L. 654/1975.



se commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro: dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5), indebita compensazione (art. 10-*quater*);

xxii. **articolo 25-*sexiesdecies* – Contrabbando:** reati di cui al D.P.R. n. 43/1973;

xxiii. **art. 25-*septiesdecies* – Delitti contro il patrimonio culturale:** furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.), falsificazione in scrittura provata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.), violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.), uscita o esportazioni illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.);

xxiv. **art. 25- *duodevicies* - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici:** riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies*);

xxv. **articolo 10 Legge n. 146/2006 – Reati transnazionali:** reati transnazionali di associazione per delinquere (art. 416 c.p., art. 74 D.P.R. n. 309/1990, art. 291-*quater* D.P.R. n. 43/1973), associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), reati di immigrazione clandestina previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n.286/1998.

Il D.Lgs. n. 231/2001 contiene inoltre una disposizione (art. 4) ispirata alle norme del codice penale in materia di reati comuni commessi all'estero (artt. 7 e ss. c.p.), costituenti *de facto* deroga al principio della territorialità della giurisdizione italiana. In base al combinato disposto delle suddette norme, **l'ente che ha nel territorio italiano la propria sede principale, risponde anche del reato commesso nel proprio interesse o vantaggio all'estero, purché nei suoi confronti non proceda lo Stato estero competente per territorio.** Nei casi indicati dalla legge, inoltre, è prevista, quale condizione di procedibilità, la richiesta del Ministero di Giustizia, specificamente riferita all'ente oltre che al soggetto persona fisica.



# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

## *PARTE GENERALE*

ex DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SS.MM.II.

## *ALLEGATO B – SISTEMA DISCIPLINARE*



## INDICE

1. <i>PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI DEL SISTEMA DISCIPLINARE</i> .....	3
2. <i>STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE</i> .....	3
3. <i>SANZIONI</i> .....	5
3.1. <i>Nei confronti dei Dipendenti</i> .....	5
3.2. <i>Nei confronti dei Dirigenti</i> .....	6
3.3. <i>Nei confronti degli Amministratori e del Consiglio Generale</i> .....	7
3.4. <i>Nei confronti di Consulenti / Collaboratori esterni / Docenti</i> .....	8
3.5. <i>Sanzioni disciplinari applicabili alle diverse condotte sanzionabili</i> .....	8



## **1. PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI DEL SISTEMA DISCIPLINARE**

Il presente sistema disciplinare e sanzionatorio è adottato da FORMEDIL PADOVA ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 co. 2 lett. e) e 7 co. 4 lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito “Modello”) pure adottato ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. a) del citato Decreto.

Come espressamente richiesto dalla legge, è previsto un adeguato sistema sanzionatorio, commisurato alla violazione e con prioritario fine preventivo, per il caso di violazione delle norme del Codice Etico nonché delle procedure previste dal Modello.

La violazione dei principi contenuti nel Codice Etico nonché delle regole di condotta indicate nel Modello costituisce infatti illecito disciplinare. L’irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di tale violazione prescinde dall’eventuale instaurazione e dall’esito di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, in quanto le violazioni del Codice Etico e del Modello ledono, di per sé, il rapporto di fiducia instaurato con l’Ente.

## **2. STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE**

Il Sistema disciplinare qui previsto ha una funzione essenzialmente preventiva e si articola in sanzioni, di natura conservativa o risolutiva a seconda della gravità e della eventuale reiterazione delle violazioni accertate nonché delle giustificazioni addotte. Poiché il sistema disciplinare si conforma ai principi di proporzionalità della sanzione e del contraddittorio, in linea con il consolidato orientamento di livello costituzionale, l’individuazione della sanzione in relazione alla violazione non può che avvenire in concreto e tenuto conto delle molteplici circostanze emergenti dal procedimento disciplinare. Inoltre, il sistema disciplinare qui previsto e volto a sanzionare le violazioni del Codice Etico e del Modello, sia da parte di soggetti in posizione apicale (amministratori e membri del Consiglio Generale) che di sottoposti (dipendenti od autonomi), non può prescindere dalle rispettive disposizioni vincolanti di legge in materia e pertanto si armonizza con quanto previsto dalla legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dal C.C.N.L. applicabile, dal codice civile e dallo Statuto dell’Associazione.

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile.

Costituisce altresì illecito disciplinare:

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 3 di 11
	ALLEGATO B – SISTEMA DISCIPLINARE		



- la mancata applicazione o la fraudolenta elusione delle regole comportamentali previste dalle procedure operative richiamate nel Modello;
- l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto all'Organismo di Vigilanza, o altre condotte comunque idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello.

Inoltre, relativamente all'area delle segnalazioni di illeciti o violazioni del Modello 231 (Whistleblowing) costituiscono illecito disciplinarmente rilevante i seguenti comportamenti:

- la commissione di qualsiasi ritorsione, intesa quale qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante e/o agli altri soggetti specificamente individuati dal D.Lgs. n. 24/2023 (in materia di segnalazioni-Whistleblowing)<sup>1</sup>;
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 24/2023;
- la mancata istituzione dei canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quanto disposto dal D.Lgs. n. 24/2023 (in tal caso il responsabile è individuato nell'organo di indirizzo);
- la mancata effettuazione dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (in tal caso il responsabile è individuato nel gestore delle segnalazioni);
- l'accertata responsabilità del segnalante/denunciante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata; saranno quindi applicate in relazione:

<sup>1</sup> La tutela è infatti estesa ai seguenti soggetti:

- facilitatori, ovvero coloro che prestano assistenza al segnalante;
- colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante ed abbiano con esso un rapporto abituale e corrente;
- persone che nel medesimo contesto lavorativo sono legate al segnalante da rapporti di stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado;
- enti di proprietà della persona segnalante o per il quale la stessa lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo.



- all'intenzionalità del comportamento (in caso di dolo) o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento (in caso di colpa);
- alla rilevanza degli obblighi violati;
- al comportamento complessivo di chi pone in essere la violazione, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti sanzionatori;
- al livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle conseguenze reali o potenziali in capo all'Ente;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione;
- alla (quantomeno presunta, in attesa di un eventuale giudizio) effettiva commissione di un reato doloso o colposo come conseguenza della violazione di un protocollo.

Ai fini dell'eventuale aggravamento (o attenuazione della sanzione), sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- circostanze aggravanti (o attenuanti) con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- comportamento immediatamente susseguente al fatto, con particolare riferimento all'eventuale ravvedimento operoso;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso sarà applicata la sanzione prevista per la violazione più grave;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione.

L'applicazione delle sanzioni non pregiudica in ogni caso l'eventuale diritto della dell'Ente di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

### **3. SANZIONI**

#### **3.1. Nei confronti dei Dipendenti**

I provvedimenti disciplinari applicabili, in ordine crescente di gravità, consistono, conformemente alle norme sopra richiamate, nelle seguenti misure previste nel C.C.N.L. applicabile:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;



- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancanze.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dalla Direzione, anche su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentita la funzione dell'Ente competente.

La misura in concreto della sanzione, nel rispetto delle previsioni dei C.C.N.L. applicabili al personale dell'Ente, sarà determinata tenute presenti la natura e l'intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, la pertinenza e la veridicità delle giustificazioni presentate dall'interessato.

Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

La comminazione del provvedimento deve essere motivata e comunicata per iscritto.

### 3.2. Nei confronti dei Dirigenti

Costituisce illecito disciplinarmente rilevante per i Dirigenti altresì:

- l'omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di "responsabile gerarchico" sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato;
- l'omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- il mancato rispetto delle procedure interne per l'assunzione e attuazione delle decisioni di gestione;
- l'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe/procure attribuite.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dalla Direzione dell'Ente, anche su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentita la funzione dell'Ente competente.

La misura in concreto della sanzione, nel rispetto delle previsioni dei C.C.N.L. applicabili al personale dell'Ente, sarà determinata tenute presenti la natura e l'intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, la pertinenza e la veridicità delle giustificazioni presentate dall'interessato.

Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Dirigente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

La comminazione del provvedimento deve essere motivata e comunicata per iscritto.



Nel rispetto, altresì, del principio di proporzionalità e di conservazione del rapporto di lavoro, si ritengono applicabili al Dirigente, nel caso di violazioni considerate meno gravi rispetto a quelle che giustificano la risoluzione del rapporto, sanzioni disciplinari conservative, ancorché non previste in via generale dal C.C.N.L. applicabile.

A tal fine sono individuate le seguenti sanzioni nei confronti del Dirigente, in ordine di progressiva gravità della violazione:

- ammonizione scritta;
- multa, nel massimo di una giornata di retribuzione tabellare;
- sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, fino a un massimo di tre giornate;
- licenziamento per giusta causa.

Nei casi di gravi violazioni, l'Ente potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove il Dirigente abbia impedito, anche colposamente, la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia ommesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

### **3.3. Nei confronti degli Amministratori e del Consiglio Generale**

Costituisce illecito disciplinarmente rilevante dell'Amministratore o del membro del Consiglio Generale anche:

- la mancata diffusione ai destinatari del Modello e del Codice Etico;
- l'omessa vigilanza sulle attività dei delegati in materia di adozione, rispetto e gestione del Modello e del Codice Etico;
- l'omessa segnalazione o tolleranza di violazioni commesse da parte di altri Amministratori con riferimento alle procedure e prescrizioni del Modello;
- l'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe/procure attribuite.

La vigilanza da parte degli Amministratori e dei membri del Consiglio Generale sull'attività dei soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, nell'ambito delle previsioni e dei doveri di cui al codice civile, si esplica principalmente attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dal presente Modello, mediante le attività dell'Organismo di Vigilanza e delle altre



strutture operative dell'Ente incaricate delle attività di controllo, nonché tramite tutte le informative periodiche e occasionali fornite all'Amministratore dai predetti soggetti.

Resta fermo il diritto ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli Amministratori ai sensi di legge.

Le sanzioni applicabili agli Amministratori e ai membri del Consiglio Generale possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale;
- sospensione del compenso fino ad un mese (ove sia previsto un compenso);
- revoca dell'incarico, applicabile per decisione dell'ente rappresentativo che ha provveduto alla nomina.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli Amministratori o i membri del Consiglio Generale abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare sul rispetto, da parte del personale di FORMEDIL PADOVA, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

In caso di violazione del Modello da parte di singoli Amministratori o membri del Consiglio Generale, l'Organismo di Vigilanza informa il rispettivo organo di appartenenza ed il Collegio Sindacale; qualora la violazione sia particolarmente grave o riguardi la maggioranza o tutti gli Amministratori o tutti i membri del Consiglio Generale, l'Organismo di Vigilanza informa, altresì, per il tramite del Collegio Sindacale, gli enti rappresentativi dei lavoratori e delle imprese che hanno provveduto alla nomina dei soggetti interessati.

#### **3.4. Nei confronti di Consulenti / Collaboratori esterni / Docenti**

Le violazioni da parte dei soggetti terzi Consulenti, Collaboratori e Docenti esterni a FORMEDIL PADOVA delle regole del Codice Etico e del presente Modello, comporta l'attivazione obbligatoria, su richiesta o iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti.

Resta salvo il diritto di FORMEDIL PADOVA al risarcimento degli eventuali danni patiti.

#### **3.5. Sanzioni disciplinari applicabili alle diverse condotte sanzionabili**

A coloro che violano i principi contenuti nel Codice Etico, nonché le regole di condotta indicate nel Modello, sono applicate le specifiche sanzioni sopra previste per le diverse funzioni dell'Ente e consulenti/collaboratori esterni.



In particolare, la misura della sanzione in concreto sarà determinata tenute presenti la natura ed intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

COMPORAMENTO SANZIONABILE	SANZIONE DISCIPLINARE APPLICABILE
<b>Violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e nella politica adottata dall'Ente</b>	<b>Dipendenti:</b> sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero: richiamo verbale; ammonizione scritta; multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; licenziamento per mancanze. <b>Dirigenti:</b> ammonizione scritta; multa, nel massimo di una giornata di retribuzione tabellare; sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, fino a un massimo di tre giornate; licenziamento per giusta causa. <b>Amministratori / Membri del Consiglio Generale:</b> censura scritta a verbale; sospensione del compenso fino ad un mese; revoca dell'incarico. <b>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti:</b> risoluzione del contratto in essere; risarcimento danni.
<b>Violazione dei protocolli di carattere generale</b> di cui al par. 3 delle Parti Speciali: linee di dipendenza gerarchica, mansionario, poteri specifici di rappresentanza, tracciabilità dei pagamenti, informazione e formazione	<b>Dipendenti:</b> sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero: richiamo verbale; ammonizione scritta; multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; licenziamento per mancanze. <b>Dirigenti:</b> ammonizione scritta; multa, nel massimo di una giornata di retribuzione tabellare; sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, fino a un massimo di tre giornate; licenziamento per giusta causa. <b>Amministratori / Membri del Consiglio Generale:</b> censura scritta a verbale; sospensione del compenso fino ad un mese; revoca dell'incarico. <b>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti:</b> risoluzione del contratto in essere; risarcimento danni.
<b>Violazione dei protocolli di carattere generale</b> par. 2 del presente Allegato B della Parte Generale: la mancata applicazione o fraudolenta elusione delle regole comportamenti previste dalle procedure operative dell'Ente richiamate nel Modello; l'ostacolo ai controlli, impedimento ingiustificato all'accesso delle informazioni ed alla documentazione opposto all'OdV, altre condotte comunque idonee alla violazioni o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal modello	<b>Dipendenti:</b> sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero: richiamo verbale; ammonizione scritta; multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; licenziamento per mancanze. <b>Dirigenti:</b> ammonizione scritta; multa, nel massimo di una giornata di retribuzione tabellare; sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, fino a un massimo di tre giornate; licenziamento per giusta causa. <b>Amministratori / Membri del Consiglio Generale:</b> censura scritta a verbale; sospensione del compenso fino ad un mese; revoca dell'incarico. <b>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti:</b> risoluzione del contratto in essere; risarcimento danni.
<b>Violazione dei protocolli di carattere generale da parte dei Dirigenti</b> di cui al par. 3.2 del presente Allegato B della Parte Generale: omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di "responsabile	<b>Dirigenti:</b> ammonizione scritta; multa, nel massimo di una giornata di retribuzione tabellare; sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, fino a un massimo di tre giornate; licenziamento per giusta causa.



<p>gerarchico” sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell’ambito delle aree a rischio reato; omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello; mancato rispetto delle procedure interne per l’assunzione e attuazione delle decisioni di gestione; inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe/procure attribuite</p>	
<p><b>Violazione dei protocolli di carattere generale da parte degli Amministratori e dei membri del Consiglio Generale</b> di cui al par. 3.3 del presente Allegato B della Parte Generale: mancata diffusione ai destinatari del Modello e del Codice Etico; omessa vigilanza sulle attività dei delegati in materia di adozione, rispetto e gestione del Modello e del Codice Etico; omessa segnalazione o tolleranza di violazioni commesse da parte di altri Amministratori o membri del Consiglio Generale con riferimento alle procedure e prescrizioni del Modello; inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe/procure attribuite; impedimento o non agevolazione della scoperta di violazioni del Modello</p>	<p><b>Amministratori / Membri del Consiglio Generale:</b> censura scritta a verbale; sospensione del compenso fino ad un mese; revoca dell’incarico.</p>
<p><b>Violazione delle procedure e protocolli specifici previsti dal Modello</b></p>	<p><b>Dipendenti:</b> sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero: richiamo verbale; ammonizione scritta; multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; licenziamento per mancanze. <b>Dirigenti:</b> ammonizione scritta; multa, nel massimo di una giornata di retribuzione tabellare; sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, fino a un massimo di tre giornate; licenziamento per giusta causa. <b>Amministratori / Membri del Consiglio Generale:</b> censura scritta a verbale; sospensione del compenso fino ad un mese; revoca dell’incarico. <b>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti:</b> risoluzione del contratto in essere; risarcimento danni.</p>
<p><b>Aggiramento fraudolento delle procedure e dei protocolli previsti dal Modello da parte di soggetti apicali</b></p>	<p><b>Dirigenti:</b> ammonizione scritta; multa, nel massimo di una giornata di retribuzione tabellare; sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, fino a un massimo di tre giornate; licenziamento per giusta causa. <b>Amministratori / Membri del Consiglio Generale:</b> censura scritta a verbale; sospensione del compenso fino ad un mese; revoca dell’incarico. <b>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti:</b> risoluzione del contratto in essere; risarcimento danni.</p>



<p><b>Commissione di qualsiasi ritorsione</b>, intesa quale qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante e/o agli altri soggetti specificamente individuati dal D.Lgs. n. 24/2023 (in materia di segnalazioni-Whistleblowing).</p> <p><b>Azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla.</b></p> <p><b>Mancata istituzione</b>, da parte dell'organo di indirizzo, <b>dei canali</b> di segnalazione WB.</p> <p><b>Mancata adozione</b>, da parte dell'organo di indirizzo, <b>di procedure</b> per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni <b>ovvero</b> l'adozione di procedure <b>non conformi</b> a quanto disposto dal D.Lgs. n. 24/2023.</p> <p><b>Mancata effettuazione</b>, da parte del gestore delle segnalazioni, <b>dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.</b></p> <p><b>Violazione dell'obbligo di riservatezza</b> di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 24/2023.</p> <p>Accertata responsabilità del segnalante/denunciante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di <b>diffamazione o calunnia</b> ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.</p>	<p><b>Dipendenti</b>: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero: richiamo verbale; ammonizione scritta; multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; licenziamento per mancanze.</p> <p><b>Dirigenti</b>: ammonizione scritta; multa, nel massimo di una giornata di retribuzione tabellare; sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, fino a un massimo di tre giornate; licenziamento per giusta causa.</p> <p><b>Amministratori / Membri del Consiglio Generale</b>: censura scritta a verbale; sospensione del compenso fino ad un mese; revoca dell'incarico.</p> <p><b>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti</b>: risoluzione del contratto in essere; risarcimento danni.</p>
---	---



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
*PARTE GENERALE*

*ex* DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SS.MM.II.

*ALLEGATO C – PROCEDURA  
WHISTLEBLOWING approvata con  
delibera CdA del 18 gennaio 2024*

INDICE

FORMEDIL PADOVA	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 12/2025	Pagina 1 di 12
	ALLEGATO C – PROCEDURA WHISTLEBLOWING		



PREMESSA.....	3
1. SCOPO .....	3
2. QUALI COMPORTAMENTI POSSONO ESSERE SEGNALATI .....	3
3. CHI PUÒ FARE LA SEGNALAZIONE.....	4
3.1. Ambito Soggettivo.....	4
3.2. Segnalazioni anonime .....	4
4. CANALI AZIENDALI DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	5
4.1. Quali sono i canali di segnalazione interna .....	5
4.2. Tutela della riservatezza .....	5
4.3. Chi gestisce il canale di segnalazione .....	5
4.4. Gestione Conflitto di interessi .....	5
4.5. Caratteristiche della segnalazione .....	6
4.6. Comunicazione e informazione .....	6
5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	6
5.1. Obblighi di riscontro nei confronti del segnalante .....	6
5.2. Trattamento della segnalazione .....	7
5.3. Segnalazione orale.....	9
5.4. Conservazione della documentazione .....	10
6. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TUTELATI .....	10
6.1. Soggetti tutelati .....	10
6.2. Condizioni per la protezione dei soggetti tutelati.....	10
6.3. Riservatezza.....	11
6.4. Divieto di ritorsioni .....	12



## **PREMESSA**

**FORMEDIL PADOVA**, consapevole dell'importanza dell'attivazione di canali di segnalazione, al fine di tutelare l'integrità dell'Azienda e garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza, anche nei confronti dei terzi, nell'esercizio delle attività aziendali, adotta la presente procedura in conformità alla normativa in materia ed in particolare al D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937.

### **1. SCOPO**

La presente Procedura si prefigge lo scopo di disciplinare il processo di gestione (canali aziendali interni, destinatari, gestione e analisi delle segnalazioni) delle segnalazioni effettuate ai sensi della normativa in materia di **Whistleblowing**.

In particolare, la presente procedura è volta a:

- tutelare l'integrità dell'ente mediante idoneo trattamento delle segnalazioni ricevute;
- tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in ogni fase del processo;
- garantire il rispetto delle disposizioni che tutelano il segnalante da eventuali atti di ritorsione a causa della segnalazione.

### **2. QUALI COMPORTAMENTI POSSONO ESSERE SEGNALATI**

Costituiscono **Segnalazioni Rilevanti** le segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'azienda di cui il segnalante sia venuto a conoscenza **nel contesto lavorativo** e che consistono in **Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e violazioni del Modello 231**, quali, a titolo esemplificativo: comportamenti corruttivi verso la Pubblica Amministrazione, violazioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, violazioni della normativa in materia Ambientale, etc.

Si evidenzia che tali segnalazioni potranno essere effettuate esclusivamente per il tramite dei canali di segnalazione interni.

Sono **escluse** dall'ambito di applicazione della disciplina le segnalazioni legate ad un **interesse di carattere personale** del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate oppure ad aspetti di vita del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale (Ad esempio: vertenze di lavoro, **discriminazioni, conflitti interpersonali** tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico e dell'integrità dell'ente privato).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione:



Sono altresì **escluse** le notizie **palesamente prive di fondamento**, le informazioni **già** totalmente **di dominio pubblico**, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. **voci di corridoio**) oppure pretestuose, diffamatorie, calunniose o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato.

Le suddette “**segnalazioni escluse**” non sono, pertanto, considerate segnalazioni *whistleblowing* e, quindi, l’azienda le tratterà secondo i propri regolamenti aziendali interni, se esistenti.

### 3. CHI PUÒ FARE LA SEGNALAZIONE

#### 3.1. Ambito Soggettivo

La presente procedura si applica, sotto il profilo soggettivo, alle Segnalazioni Rilevanti effettuate dai seguenti **soggetti**:

- **lavoratori subordinati**;
- lavoratori **autonomi** e **collaboratori** che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Azienda;
- **liberi professionisti** e **consulenti** che prestano la propria attività presso l’Azienda;
- **volontari** e **tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’Azienda;
- persone con **funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero **fatto** presso l’Azienda.
- **Candidati**;
- Lavoratori **in prova**;
- **Ex lavoratori** ed **ex collaboratori**.

#### 3.2. Segnalazioni anonime

Nel caso di ricezione di **segnalazioni anonime**, si specifica che le stesse, **solo** qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, saranno considerate e trattate quali segnalazioni ordinarie pur con le medesime procedure interne previste per le segnalazioni *whistleblowing*.

In ogni caso, le segnalazioni anonime saranno **registrate** dal Gestore del Canale e la documentazione ricevuta sarà **conservata** (vedasi Cap. 5.4).

- 
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’Allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’unione Europea indicati nella parte II dell’Allegato alla direttiva UE n. 1937/2019;
  - le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi agli aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea.
- Resta poi ferma la normativa in materia di informazioni classificate, **segreto medico** e **forense**, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, norme di procedura penale sull’obbligo di sicurezza delle **indagini**, disposizioni sull’autonomia e indipendenza della magistratura.



## 4. CANALI AZIENDALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

### 4.1. Quali sono i canali di segnalazione interna

Per consentire la trasmissione di Segnalazioni **scritte** e **orali**, l'Azienda, sentite le **organizzazioni sindacali**, attiva e mantiene aperti i seguenti canali di segnalazione:

- a) Canale per le segnalazioni in **forma scritta**:
  - I. **Modalità informatica**: Piattaforma Online EQS INTEGRITY LINE;
- b) Canale per le segnalazioni in **forma orale**:
  - I. **Modalità Informatica**: Piattaforma Online EQS INTEGRITY LINE.

Nel caso in cui il segnalante chieda un **incontro diretto**, esso viene fissato dal gestore del canale entro un termine ragionevole, con modalità tali da mantenere la riservatezza e presso lo Studio Legale GTA STA Srl, con sede in Bassano del Grappa (VI), al Viale XI Febbraio n. 1.

### 4.2. Tutela della riservatezza

I canali di cui sopra garantiscono la **riservatezza** dell'**identità** della persona **segnalante**, della **persona coinvolta** e della persona comunque **menzionata** nella segnalazione, nonché del **contenuto** della segnalazione e della relativa **documentazione**, nel seguente modo:

- a) **canale informatico**: è dotato di strumento di crittografia e assistito dalle ulteriori misure di sicurezza individuate dal fornitore della piattaforma.

Ove richiesto dal segnalante, l'**incontro diretto** è tenuto **esclusivamente** dal Gestore del Canale con modalità riservate e mediante la redazione della scheda di segnalazione.

### 4.3. Chi gestisce il canale di segnalazione

La gestione del canale di segnalazione è affidata allo Studio Legale GTA STA Srl, con sede in Bassano del Grappa (VI), al Viale XI Febbraio n. 1 (il "**Gestore del Canale**").

Il Gestore del Canale gestisce le segnalazioni in piena **autonomia**, al fine di assicurare che le segnalazioni vengano trattate in maniera adeguata e conforme alle disposizioni del Decreto, con **imparzialità** (mancanza di condizionamenti e di pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte nelle segnalazioni) e **indipendenza** (libero da influenze o interferenze da parte del *management*).

Infine, Il Gestore del Canale di segnalazione interna riceve specifica **formazione** sia in sede di insediamento che ogniqualvolta esigenze normative od organizzative lo rendano opportuno.

Quale soggetto di riferimento interno aziendale, viene indicato il Direttore attualmente nella persona del Dott. Andrea Pagnacco.

### 4.4. Gestione Conflitto di interessi

Qualora il Gestore del Canale versi in conflitto di interessi, in quanto **soggetto segnalante**, **segnalato** o **persona coinvolta dalla segnalazione**, darà seguito all'obbligo di cui al punto 5.1. a) che segue (avviso di ricevimento) e trasmetterà senza ritardo la segnalazione al Collegio Sindacale e si asterrà da ogni ulteriore attività in merito alla segnalazione. Tale disposizione si applica anche in caso il conflitto emerga durante il trattamento della segnalazione, con effetto da tale momento.

Nell'ambito della fase di istruttoria interna della segnalazione (*vedi punto 5.2 che segue*), il



Gestore del Canale ove riscontri un conflitto d'interessi con riferimento ai soggetti da coinvolgere, è tenuto ad affidare la gestione della segnalazione ad un **superiore gerarchico** di detto soggetto o, laddove non presente, a soggetto/funzione **diverso non versante in conflitto**.

#### 4.5. Caratteristiche della segnalazione

Al fine di consentire un'adeguata attività di verifica, è necessario che la segnalazione sia il più possibile **circostanziata** al fine di consentire la ricostruzione del fatto e all'accertamento della fondatezza di quanto segnalato. In particolare, dovranno essere indicati:

- I **dati identificativi** della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita) e nel caso di **incontro diretto**, un recapito ove ricevere l'avviso di ricevimento della segnalazione e i successivi riscontri, nonché eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti;
- le **circostanze di tempo** e di **luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una **descrizione dei fatti** oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti **anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione**;
- le **generalità** o altri **elementi** che consentano di identificare l'eventuale soggetto a cui attribuire i **fatti** segnalati;
- eventuali **documenti** allegati;
- eventuali **soggetti** potenzialmente a conoscenza dei fatti.

#### 4.6. Comunicazione e informazione

Il Gestore del Canale di segnalazione interna mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sia interne che esterne. Tali informazioni sono esposte e rese facilmente visibili **in tutti i luoghi di lavoro**, in particolare nella Segreteria Didattica di ciascuna Sede della Scuola.

Le informazioni di cui sopra sono comunque pubblicate in una sezione dedicata del **sito internet** aziendale [www.scuolaedilepadova.net](http://www.scuolaedilepadova.net), rendendole in tal modo accessibili anche alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, sono qualificate ad effettuare segnalazioni (vedi *supra* p.to 3).

## 5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

### 5.1 Obblighi di riscontro nei confronti del segnalante

Il Gestore del Canale di segnalazione svolge le seguenti attività:

- a) rilascia al segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- b) mantiene le **interlocuzioni** con la persona segnalante e **può** richiedere a quest'ultima, se necessario, **integrazioni**;
- c) dà diligente **seguito** alle segnalazioni ricevute attivando **eventuali** soggetti incaricati per la gestione della segnalazione;
- d) fornisce un **riscontro** al segnalante **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni



dalla presentazione della segnalazione.

## 5.2 Trattamento della segnalazione

I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare **sono irrilevanti** ai fini della trattazione della segnalazione.

Il Gestore del Canale di segnalazione, al momento della ricezione tramite **incontro diretto**, provvede a redigere una **scheda di segnalazione** (che si allega alla presente procedura), separando i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione a maggior tutela della riservatezza del segnalante e procede a dare riscontro al segnalante entro 7 giorni.

I **dati personali** che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Il Gestore del Canale di segnalazione, al momento della ricezione tramite **piattaforma online**, provvede a dare riscontro al segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni.

La **prima fase di analisi** della segnalazione riguarda la verifica se si tratti o meno di segnalazione ammissibile (c.d. "**Segnalazione rilevante**").

Ricevuta la segnalazione, quindi, il Gestore del Canale deve procedere ad una **verifica preliminare di ammissibilità** come segnalazione whistleblowing.

Ai fini dell'ammissibilità della segnalazione, il Gestore del Canale deve ravvisare che risultino chiare:

- le **generalità** del segnalante;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le **modalità** attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- Le **generalità** o **altri elementi** che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

All'esito della verifica preliminare, se non sussistono i presupposti la segnalazione può essere **archiviata**, con motivazione delle ragioni. In particolare:

- segnalazioni escluse dall'ambito di applicazione Whistleblowing<sup>2</sup>;
- mancanza dei dati che costituiscono gli **elementi essenziali** della segnalazione;
- **manifestata infondatezza** degli elementi riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione dei fatti di **contenuto generico** tali da non consentirne la comprensione;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

<sup>2</sup> (vedi Cap. 2);



Viceversa, nel caso in cui la segnalazione risulti rilevante, il Gestore del Canale avvia l'**istruttoria interna** sui fatti e sulle condotte segnalate.

In particolare:

- acquisisce gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'**analisi della documentazione/informazioni** ricevute.
- Può interloquire con il segnalante al fine di raccogliere ulteriori informazioni, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale attività spetta esclusivamente al Gestore del Canale.
- può coinvolgere altre **strutture aziendali** o anche soggetti specializzati esterni (es. *IT specialist*, ODV, etc.), in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste. Fermo restando il vincolo di riservatezza, il Gestore del Canale potrà difatti **coinvolgere** le **funzioni aziendali** competenti, ovvero gli eventuali **ulteriori soggetti interni o esterni**, sulla base dell'oggetto della segnalazione e del tipo di attività di verifica necessaria<sup>3</sup>.

L'istruttoria viene svolta in conformità dei seguenti principi:

- vengono adottate le necessarie misure per impedire l'identificazione del segnalante e delle persone coinvolte; solo laddove risulti indispensabile fornire tale elemento a chi deve dare seguito all'istruttoria, costoro saranno espressamente autorizzate ai sensi della normativa privacy e saranno comunque tenute agli obblighi di riservatezza<sup>4</sup>;
- le verifiche vengono condotte da persone dotate della necessaria preparazione e le attività vengono tracciate e archiviate correttamente;
- tutti i soggetti coinvolti nella valutazione mantengono la riservatezza delle informazioni ricevute, salvo diversa previsione di legge;
- le verifiche si svolgono garantendo l'adozione di misure opportune per la raccolta, l'utilizzo, la divulgazione e la conservazione di informazioni personali e assicurando che le esigenze dell'indagine siano bilanciate con quelle della tutela della *privacy*;
- vengono garantite le opportune misure per gestire eventuali conflitti di interessi qualora la segnalazione riguardasse il ricevente.

Completata la fase istruttoria, il Gestore del Canale può:

1. **Archiviare** la segnalazione perché **infondata**, dandone contestuale avviso al segnalante e motivandone le ragioni.
2. **Dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti** ai fini dell'attivazione di **azioni preventive, correttive o disciplinari** (ad esempio il *management* aziendale, il Direttore Generale, l'ufficio legale o le risorse umane). Infatti, Non spetta al Gestore del Canale accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati.


---

<sup>3</sup> Laddove il Gestore del Canale riscontri un **conflitto d'interessi** tra l'incaricato per la gestione della segnalazione e il contenuto della segnalazione, è tenuto ad affidare la gestione della segnalazione ad un **superiore gerarchico** o, laddove non presente, a **funzione aziendale diversa** purché non coinvolta.

<sup>4</sup> (vedi cap. 6.3)

Qualunque sia l'esito dell'attività istruttoria, il Gestore del Canale deve sempre dare al segnalante un **riscontro** entro il termine di tre mesi. Quest'ultimo può consistere nella comunicazione dell'**archiviazione**, nell'**avvio di un'inchiesta interna** ed eventualmente delle **relative risultanze**, nei **provvedimenti adottati** per affrontare la questione sollevata, nel **rinvio a un'autorità competente** per ulteriori indagini.

Il seguente diagramma di flusso è stato predisposto, a titolo esemplificativo, al fine di coadiuvare il Gestore del Canale nell'attività obbligatoria disposta dal D.Lgs. n. 24/2023.



### 5.3 Segnalazione orale

Qualora la segnalazione sia effettuata per il tramite di un sistema di messaggistica vocale **registrato**, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del Gestore del Canale mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla documentazione o all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un **incontro** con il **Gestore del Canale**, essa, previo consenso della persona segnalante,



è documentata mediante scheda di segnalazione. Conclusasi l'incontro, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

#### 5.4 Conservazione della documentazione

A cura del Gestore del Canale viene tenuto un **registro delle segnalazioni** Whistleblowing; ad esempio, mediante archiviazione delle schede di segnalazione, mediante foglio Excel ovvero registro cartaceo.

Tale documentazione è conservata a cura e responsabilità del Gestore del Canale con modalità che garantiscano la riservatezza dei dati ivi contenuti.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre **cinque anni** a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

## 6 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TUTELATI

### 6.1 Soggetti tutelati

La tutela delle persone segnalanti prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 si applica ai soggetti di cui al par. 3, anche quando **il rapporto giuridico non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali ovvero **durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento** del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela è altresì estesa ai seguenti soggetti:

- **facilitatori**, ovvero coloro che prestano assistenza al segnalante;
- **colleghi di lavoro** che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante ed abbiano con esso un rapporto abituale e corrente;
- persone che nel medesimo contesto lavorativo sono legate al segnalante da **rapporti di stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado**; e financo agli **enti** di proprietà della persona segnalante o per il quale la stessa lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

### 6.2 Condizioni per la protezione dei soggetti tutelati

Le misure di protezione previste dal D.Lgs. n. 24/2023 si applicano a condizione che la persona segnalante, al momento della segnalazione, avesse **fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere** e la segnalazione possedeva i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e sopra riportati.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.



Le misure di protezione non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una **sanzione disciplinare** quanto è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione e di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Il medesimo trattamento si applica alle segnalazioni **anonime**, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

### 6.3 Riservatezza

L'**identità** della persona **segnalante** e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.

Le medesime tutele sono garantite con riferimento all'identità delle **persone coinvolte** e delle persone **menzionate** nella segnalazione, compreso l'eventuale **facilitatore**.

Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali ipotesi è dato avviso alla persona segnalante, mediante **comunicazione** scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La medesima comunicazione di cui sopra è data al segnalante, nell'ambito delle procedure di segnalazione, quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Le segnalazioni non possono essere **utilizzate** oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Le procedure adottate dalla Società in materia di protezione dei dati personali, atte a garantire la conformità delle attività aziendali alla normativa privacy vigente (Reg. UE n. 2016/679 - GDPR, D.Lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy e ss.mm. e altre disposizioni di legge applicabili) prevedono inoltre apposite cautele, incluse misure di sicurezza sia tecniche sia organizzative, volte a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti di dati personali effettuati, nonché la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

In ottemperanza alle LINEE GUIDA ANAC, nel caso in cui all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo verrà resa l'informativa sul trattamento dei dati personali.



#### 6.4 Divieto di ritorsioni

Nei confronti dei soggetti tutelati è fatto divieto di porre in essere alcun atto ritorsivo, inteso quale qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, possono essere considerati quali atti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono **nulli**.

Chiunque adotti atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante è soggetto a sanzioni disciplinari, adottate nell'ambito del Modello Organizzativo 231 e nel rispetto delle norme applicabili.

\* \* \* \* \*

#### **Allegati:**

- 1) *scheda di segnalazione.*

ATTUALMENTE SOSTITUITA DA:

#### **a) Canale per le segnalazioni in forma scritta:**

- I. Piattaforma Online  
<https://scuoleediliveneto.integrityline.com/frontpage>

#### **II. Canale per le segnalazioni in forma orale:**

- Piattaforma Online  
<https://scuoleediliveneto.integrityline.com/frontpage>

[Segue testo di integrazione al regolamento disciplinare *per i soli dipendenti*, da **affiggere** in luogo accessibile a tutti come previsto dall'art. 7 L. 300/1970]

### **INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE – DIPENDENTI**

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, anche in termini di tipo ed entità della sanzione disciplinare applicabile.

Costituisce altresì illecito disciplinare:

- a) la mancata applicazione o la fraudolenta elusione delle regole comportamentali previste dalle procedure operative richiamate nel Modello;
- b) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto all'Organismo di Vigilanza, o altre condotte comunque idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello;
- c) Inoltre, relativamente all'area delle segnalazioni di illeciti o violazioni del Modello 231 (Whistleblowing) costituiscono illecito disciplinarmente rilevante i seguenti comportamenti:
  - la commissione di qualsiasi ritorsione, intesa quale qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante e/o agli altri soggetti, allo stesso collegati, specificamente individuati dal D.Lgs. n. 24/2023 (quali facilitatori, colleghi di lavoro, familiari che operano nel medesimo contesto lavorativo);
  - la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
  - la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 24/2023;
  - la mancata istituzione dei canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quanto disposto dal D.Lgs. n. 24/2023 (in tal caso il responsabile è individuato nell'organo di indirizzo);
  - la mancata effettuazione dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (in tal caso il responsabile è individuato nel gestore delle segnalazioni);
  - l'accertata responsabilità del segnalante/denunciante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Il tipo (richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, licenziamento disciplinare) e l'entità di ciascuna sanzione da applicarsi tiene conto, oltre che delle giustificazioni eventualmente fornite, del principio di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, tenendo conto di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti; le sanzioni saranno quindi applicate tenuto conto:

- dell'intenzionalità del comportamento (in caso di dolo) o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento (in caso di colpa);
- della rilevanza degli obblighi violati;
- del comportamento complessivo di chi pone in essere la violazione, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti sanzionatori;
- del livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle conseguenze reali o potenziali in capo all'Ente;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione;
- della (quantomeno presunta, in attesa di un eventuale giudizio) effettiva commissione di un reato doloso o colposo come conseguenza della violazione di un protocollo;

- del comportamento tenuto dopo il fatto, con particolare riferimento all'eventuale ravvedimento operoso;
- della eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso sarà applicata la sanzione prevista per la violazione più grave;
- dell'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione.

L'applicazione delle sanzioni non pregiudica in ogni caso l'eventuale diritto dell'Ente di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

Padova, 4 dicembre 2024

La Presidenza  
(Datore di Lavoro )  
Enrico Maria Fabris  
Luca Finotti

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is larger and more stylized, while the bottom signature is smaller and more compact. Both appear to be cursive and correspond to the names listed in the text above.